



Servizio Sanitario Nazionale - Regione dell'Umbria

AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE UMBRIA N. 2

Sede Legale Provvisoria: Viale Donato Bramante 37 – Terni

Codice Fiscale e Partita IVA 01499590550

Delibera del Direttore Generale n. 499 del 04/04/2018

Oggetto: Prestazioni di assistenza residenziale ad anziani non autosufficienti □ Rinnovo convenzioni con le Residenze Protette afferenti il Distretto di Terni - Periodo 01/01/2018 - 31/12/2020.

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la proposta di delibera in oggetto di cui al num. Provv. 2663 del Servizio Proponente,
DISTRETTO SOCIO-SANITARIO DI TERNI

Hash documento formato .pdf (SHA256):

8b0efd1b24a70a40b11830845889c5f1f6975259fb33591c2188a0f564b59d94

Hash documento formato .p7m (SHA256):

771a78a3b84a64ea3c7d41ca39fe37769701d8844776569fb1117ca4a2e2d5f4

Firmatari: PIETRO MANZI, Enrico Martelli, Enrico Martelli

ACQUISITI i pareri del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo come di seguito indicato:

** Documento sottoscritto con firma digitale*

Direttore Sanitario: Dr. Pietro Manzi - parere: FAVOREVOLE

Direttore Amministrativo: Dott. Enrico Martelli - parere: FAVOREVOLE

DELIBERA

Di recepire la menzionata proposta di delibera che allegata al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale e di disporre quindi così come in essa indicato.

IL DIRETTORE GENERALE (*)

(Dr. Imolo Fiaschini)

DOCUMENTO ISTRUTTORIO
ALLEGATO ALLA DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE

N. _____ DEL _____

OGGETTO: Prestazioni di assistenza residenziale ad anziani non autosufficienti – Rinnovo convenzioni con le Residenze Protette afferenti il Distretto di Terni - Periodo 01/01/2018 - 31/12/2020.

NORMATIVA

- Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n.502, avente ad oggetto: *“Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1992 n. 421”*.
- Legge Regionale 3 febbraio 1994 n.5, avente ad oggetto: *“Tutela e valorizzazione delle persone anziane. Interventi in favore di anziani non autosufficienti”*.
- Decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, avente ad oggetto: *“Approvazione dell’atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni e alle Province Autonome di Trento e Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l’esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private”*.
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001, avente ad oggetto: *“Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie”*.
- Legge Regionale 9 aprile 2015 n.11, avente per oggetto *“Testo Unico in materia di Sanità e Servizi Sociali”*.
- Deliberazione del Consiglio Regionale 28 aprile 2009 n.298, avente ad oggetto: *“Piano Sanitario Regionale 2009-2011”*.
- Deliberazione della Giunta Regionale 27 marzo 2002 n.391, avente ad oggetto: *“Definizione tariffe regionali di riferimento da applicare nei rapporti tra il Servizio Sanitario Regionale e le Residenze Protette per l’assistenza residenziale agli anziani non autosufficienti”*.
- Deliberazione della Giunta Regionale 4 febbraio 2004 n.53, avente ad oggetto: *“Criteri per l’applicazione delle disposizioni del PSR relative a requisiti organizzativi delle RR.PP. per anziani non autosufficienti”*.
- Deliberazione della Giunta Regionale 14 febbraio 2005 n.21, avente ad oggetto: *“Approvazione atto di indirizzo regionale in materia di prestazioni socio-sanitarie in attuazione del DPCM 14/02/2001”*
- Deliberazione della Giunta Regionale 16 maggio 2012 n.526, avente ad oggetto: *“Revisione dei requisiti organizzativi delle Residenze Protette”*.
- Deliberazione della Giunta Regionale 16 febbraio 2009 n.184, avente ad oggetto: *“DGR n.391 del 27/03/02 e DGR n.53 del 04/02/04: definizione tariffe regionali di riferimento da applicare nei rapporti tra il S.S.R. e le R.P. per l’assistenza residenziale agli anziani non autosufficienti. Adeguamento tariffe”*.
- Deliberazione della Giunta Regionale 30 novembre 2009 n.1708, avente ad oggetto: *“Legge Regionale n.9 del 04/06/2008: istituzione del Fondo Regionale per la non autosufficienza e*

modalità di accesso alle prestazioni. Programmazione delle risorse, riferimenti metodologici per la redazione del Piano Attuativo Triennale del PRINA e del Programma operativo del PRINA, approvazione tariffario delle prestazioni e degli interventi per i non autosufficienti e ulteriori misure attuative”.

- Deliberazione del Direttore Generale Azienda USL Umbria n.2, n. 115 del 13 febbraio 2015, avente ad oggetto: *“Prestazioni di assistenza residenziale ad anziani non autosufficienti – Approvazione dello schema di convenzione con le Residenze Protette”.*
- Deliberazione del Direttore Generale Azienda USL Umbria n.2 del 24 aprile 2015 n.416, avente ad oggetto: *“Prestazioni di assistenza residenziale ad anziani non autosufficienti. Stipula delle convenzioni con le strutture afferenti il Distretto di Terni. Periodo 01/01/2015 - 31/12/2017”.*

MOTIVAZIONE

Con la deliberazione n.115 del 13 febbraio 2015, il Direttore generale ha approvato il testo della convenzione da utilizzare per la disciplina dei rapporti con le Residenze Protette, dando mandato ai Direttori dei Distretti di provvedere alla predisposizione degli atti necessari per la stipula delle stesse con le strutture individuate nell’elenco allegato al medesimo atto, nel quale è stato precisato anche il limite di giornate di assistenza liquidabili da parte dei competenti Distretti.

Con successiva deliberazione n.416 del 24 aprile 2015 l’Azienda USL Umbria n.2 ha stabilito un rapporto convenzionale con le Residenze Protette afferenti il Distretto di Terni per il periodo dal 1 gennaio 2015 al 31 dicembre 2017.

I rapporti relativi agli inserimenti sino ad oggi effettuati nelle Residenze Protette sono stati regolati dall’effettiva erogazione del servizio da parte delle Strutture e dal conseguente pagamento della quota sanitaria, pari al 50% della tariffa (€ 43,60=).

Al fine di garantire la continuità assistenziale ai cittadini di questa Azienda Sanitaria a far data dal 1 gennaio 2018 si ritiene opportuno rinnovare le convenzioni in essere con le seguenti strutture:

1. Residenza Protetta “A.S.T.E. Coop. Sociale”, gestita dalla A.S.T.E. Coop. Sociale, con sede legale in Terni, via del Salice n. 6/a, C.F. e Partita IVA 00493570550, rappresentata dalla sig.ra Serenella Giannini, in qualità di Presidente e Legale Rappresentante; Struttura autorizzata con D.D. della Regione dell’Umbria n. 6364 del 12/7/2002 ed accreditata con DD.DD. della Regione dell’Umbria nn. 7784 del 27/07/2017 e 12244 del 21/11/2017 per n.20 posti letto; validità del rapporto convenzionale dal 1/1/2018 al 31/12/2020; valore della convenzione per l’anno 2018 € 302.366,00=, pari a n. 6.935 giornate di assistenza;

2. Residenza Protetta “Grande Albergo Amerino”, gestita dalla Welfare Società Cooperativa sociale, con sede legale in Terni, via dei Gonzaga n. 8, C.F. e Partita IVA 00761890557, rappresentata dalla sig.ra Luciana Citarei, in qualità di Presidente e Legale Rappresentante; Struttura autorizzata con DD.DD. della Regione dell’Umbria nn. 7934 del 6/9/2002 e 1435 del 16/2/2007 ed accreditata con D.D. della Regione dell’Umbria n. 2035 del 3/3/2017 per n.74 posti letto; validità del rapporto convenzionale dal 1/1/2018 al 31/12/2020; valore della convenzione per l’anno 2018 € 716.130,00=, pari a n. 16.425 giornate di assistenza;
3. Residenza Protetta “Collerolletta”, gestita dalla società Salus Umbria Terni s.r.l., con sede legale in Terni (TR), via Aleardi n. 4, C.F. e Partita IVA 01586940551, rappresentata dal Dott. Sandro Corsi, in qualità di Legale Rappresentante, per la quale la Regione dell’Umbria ha disposto la voltura dell’autorizzazione regionale all’esercizio con D.D. n. 3676 del 14/04/2017 e l’accreditamento istituzionale con D.D. n. 941 del 1/2/2018 per n.90 posti letto; validità del rapporto convenzionale dal 1/1/2018 al 31/12/2020; valore della convenzione per l’anno 2018 € 1.289.034,00=, pari a n. 29.565 giornate di assistenza;
4. Residenza Protetta “Villa Flaminia”, gestita dalla Villa Flaminia s.r.l., con sede legale in Terni, via Narni n. 145, C.F. e Partita IVA 01263520551, rappresentata dalla sig.ra Elisa Ambrosi, in qualità di Amministratore Unico e Legale Rappresentante; struttura autorizzata con DD.DD. della Regione dell’Umbria n. 9700 del 25/10/2002 e n. 364 del 20/1/2017 ed accreditata con D.D. della Regione dell’Umbria n. 7789 del 27/7/2017 per n.20 posti letto; validità del rapporto convenzionale dal 1/1/2018 al 31/12/2020; valore della convenzione per l’anno 2018 € 270.538,00=, pari a n. 6.205 giornate di assistenza;
5. Residenza Protetta “Villa Maria”, gestita dalla Saniter s.r.l., con sede legale in Trevigiano Romano (RM), via della Piana n. 19, C.F. e Partita IVA 07790131002, rappresentata dalla sig.ra Cosetta Marcucci, in qualità di Amministratore Unico e Rappresentante Legale; Struttura autorizzata con D.D. della Regione dell’Umbria n. 3241 del 6/4/2007 ed accreditata con D.D. della Regione dell’Umbria n. 2038 del 3/3/2017 per n.20 posti letto; validità del rapporto convenzionale dal 1/1/2018 al 31/12/2020; valore della convenzione per l’anno 2018 € 318.280,00=, pari a n. 7.300 giornate di assistenza;
6. Residenza Protetta “Villa Vittoria”, gestita dalla Villa Vittoria s.r.l., con sede legale in Terni, Strada S. Maria Maddalena n. 15, C.F. e Partita IVA 01348130558, rappresentata dalla sig.ra Laura Zacaglioni, in qualità di Amministratore Unico e Rappresentante Legale; Struttura autorizzata con D.D. della Regione dell’Umbria n.7431 del 10/9/2004 e n.2953 del 5/4/2006 ed accreditata con D.D. della Regione dell’Umbria n. 11066 del 14/11/2016 per n.20 posti; validità del rapporto

convenzionale dal 1/1/2018 al 31/12/2020; valore della convenzione per l'anno 2018 € 318.280,00=, pari a n. 7.300 giornate di assistenza.

7. Residenza Protetta “Nuova Villa Maria Luisa” gestita dalla “Nuova Villa Maria Luisa s.r.l.”, con sede legale in Terni - Via dei Pressio Colonnese n. 74, C.F. e partita IVA 01531800553, rappresentata dal Sig. Roberto Tedeschi in qualità di Amministratore Unico e Rappresentante Legale; Struttura autorizzata con DD.DD. della Regione dell'Umbria nn. 5395 del 4/7/2014 e 10424 del 11/10/2017 ed accreditata con DD.DD. della Regione dell'Umbria nn. 4248 del 4/5/2017 e 577 del 23/1/2018; validità del rapporto convenzionale dal 1/1/2018 al 31/12/2020 per n.25 posti letto; valore della convenzione per l'anno 2018 € 286.452,00=, pari a n. 6.570 giornate di assistenza.

Si ritiene inoltre necessario provvedere a formalizzare il rinnovo della convenzione con la Residenza Protetta denominata “Valle Serena”, gestita dalla società “Valle Serena s.r.l.”, con sede legale in Terni (TR), via Petroni n. 41, C.F. e Partita IVA 00763720554, rappresentata dal Sig. Vallerignani Franco, in qualità di Amministratore Unico; Struttura autorizzata dalla Regione dell'Umbria con D.D. n. 12385 del 27/12/2002, per la quale sono in corso le procedure di rinnovo di accreditamento su richiesta effettuata da parte della Struttura stessa presso la Regione dell'Umbria in data 18/9/2017 per n.20 posti letto. In questo caso, in considerazione del fatto che presso tale struttura sono già inseriti da tempo diversi assistiti e che risultano avviate le procedure di richiesta di accreditamento presso la Regione dell'Umbria, si ritiene opportuno stipulare la convenzione di riferimento sottoponendola a condizione risolutiva, ponendo il termine del 30/9/2018, entro il quale dovrà intervenire il provvedimento di accreditamento da parte della Regione dell'Umbria. Inoltre, sino al provvedimento di rinnovo dell'accreditamento, la convenzione produrrà i suoi effetti limitatamente agli ospiti presenti presso la Residenza Protetta “Valle Serena”, non essendo possibile effettuare nuovi inserimenti. La validità del rapporto convenzionale, così come sopra limitata e condizionata, avrà effetti dal 1/1/2018 al 31/12/2020; valore della convenzione per l'anno 2018 € 238.710,00=, pari a n. 5.475 giornate di assistenza.

Conseguentemente si dovrà provvedere a formalizzare la stipula della convenzione anche con la Struttura “Valle Serena”, sostituendo l'art.15 del testo della convenzione approvato con la deliberazione n. 115/15 con il seguente:

“Art. 15 – Durata della convenzione.

La presente convenzione ha validità dal 1 gennaio 2018 fino al 31 dicembre 2020, salvo cessare immediatamente qualora venga revocata l'autorizzazione all'esercizio oppure nell'ipotesi di diversa regolamentazione dei rapporti tra S.S.R. e strutture sanitarie e socio sanitarie private. Inoltre, la presente convenzione avrà termine qualora non intervenga la formalizzazione del

provvedimento regionale di accreditamento del gestore della struttura, entro la data del 30/09/2018”.

Tutto ciò premesso si propone che il Direttore Generale adotti una deliberazione con la quale disponga:

- a) Di stipulare apposite convenzioni con le seguenti strutture per garantire l’assistenza sociosanitaria residenziale in Residenza Protetta, il cui testo è allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale:
1. Residenza Protetta “A.S.T.E. Coop. Sociale”, gestita dalla A.S.T.E. Coop. Sociale, con sede legale in Terni, via del Salice n. 6/a, C.F. e Partita IVA 00493570550, rappresentata dalla sig.ra Serenella Giannini, in qualità di Presidente e Legale Rappresentante; Struttura autorizzata con D.D. della Regione dell’Umbria n. 6364 del 12/7/2002 ed accreditata con DD.DD. della Regione dell’Umbria nn. 7784 del 27/07/2017 e 12244 del 21/11/2017 per n.20 posti letto; validità del rapporto convenzionale dal 1/1/2018 al 31/12/2020; valore della convenzione per l’anno 2018 € 302.366,00=, pari a n. 6.935 giornate di assistenza;
 2. Residenza Protetta “Grande Albergo Amerino”, gestita dalla Welfare Società Cooperativa sociale, con sede legale in Terni, via dei Gonzaga n. 8, C.F. e Partita IVA 00761890557, rappresentata dalla sig.ra Luciana Citarei, in qualità di Presidente e Legale Rappresentante; Struttura autorizzata con DD.DD. della Regione dell’Umbria nn. 7934 del 6/9/2002 e 1435 del 16/2/2007 ed accreditata con D.D. della Regione dell’Umbria n. 2035 del 3/3/2017 per n.74 posti letto; validità del rapporto convenzionale dal 1/1/2018 al 31/12/2020; valore della convenzione per l’anno 2018 € 716.130,00=, pari a n. 16.425 giornate di assistenza;
 3. Residenza Protetta “Collerolletta”, gestita dalla società Salus Umbria Terni s.r.l., con sede legale in Terni (TR), via Aleardi n. 4, C.F. e Partita IVA 01586940551, rappresentata dal Dott. Sandro Corsi, in qualità di Legale Rappresentante, per la quale la Regione dell’Umbria ha disposto la voltura dell’autorizzazione regionale all’esercizio con D.D. n. 3676 del 14/04/2017 e l’accreditamento istituzionale con D.D. n. 941 del 1/2/2018 per n.90 posti letto; validità del rapporto convenzionale dal 1/1/2018 al 31/12/2020; valore della convenzione per l’anno 2018 € 1.289.034,00=, pari a n. 29.565 giornate di assistenza;
 4. Residenza Protetta “Villa Flaminia”, gestita dalla Villa Flaminia s.r.l., con sede legale in Terni, via Narni n. 145, C.F. e Partita IVA 01263520551, rappresentata dalla sig.ra Elisa Ambrosi, in qualità di Amministratore Unico e Legale Rappresentante; struttura autorizzata con DD.DD. della Regione dell’Umbria n. 9700 del 25/10/2002 e n. 364 del 20/1/2017 ed accreditata con D.D. della Regione dell’Umbria n. 7789 del 27/7/2017 per n.20 posti letto; validità del rapporto convenzionale dal 1/1/2018 al 31/12/2020; valore della convenzione per l’anno 2018 € 270.538,00=, pari a n. 6.205 giornate di assistenza;

5. Residenza Protetta “Villa Maria”, gestita dalla Saniter s.r.l., con sede legale in Trevigiano Romano (RM), via della Piana n. 19, C.F. e Partita IVA 07790131002, rappresentata dalla sig.ra Cosetta Marcucci, in qualità di Amministratore Unico e Rappresentante Legale; Struttura autorizzata con D.D. della Regione dell’Umbria n. 3241 del 6/4/2007 ed accreditata con D.D. della Regione dell’Umbria n. 2038 del 3/3/2017 per n.20 posti letto; validità del rapporto convenzionale dal 1/1/2018 al 31/12/2020; valore della convenzione per l’anno 2018 € 318.280,00=, pari a n. 7.300 giornate di assistenza;
6. Residenza Protetta “Villa Vittoria”, gestita dalla Villa Vittoria s.r.l., con sede legale in Terni, Strada S. Maria Maddalena n. 15, C.F. e Partita IVA 01348130558, rappresentata dalla sig.ra Laura Zacaglioni, in qualità di Amministratore Unico e Rappresentante Legale; Struttura autorizzata con D.D. della Regione dell’Umbria n.7431 del 10/9/2004 e n.2953 del 5/4/2006 ed accreditata con D.D. della Regione dell’Umbria n. 11066 del 14/11/2016 per n.20 posti letto; validità del rapporto convenzionale dal 1/1/2018 al 31/12/2020; valore della convenzione per l’anno 2018 € 318.280,00=, pari a n. 7.300 giornate di assistenza.
7. Residenza Protetta “Nuova Villa Maria Luisa” gestita dalla “Nuova Villa Maria Luisa s.r.l.”, con sede legale in Terni - Via dei Pressio Colonnese n. 74, C.F. e partita IVA 01531800553, rappresentata dal Sig. Roberto Tedeschi in qualità di Amministratore Unico e Rappresentante Legale; Struttura autorizzata con DD.DD. della Regione dell’Umbria nn.5395 del 4/7/2014 e 10424 del 11/10/2017 ed accreditata con DD.DD. della Regione dell’Umbria nn. 4248 del 4/5/2017 e 577 del 23/1/2018 per n.25 posti letto; validità del rapporto convenzionale dal 1/1/2018 al 31/12/2020; valore della convenzione per l’anno 2018 € 286.452,00=, pari a n. 6.570 giornate di assistenza.
- b) Di modificare il testo della convenzione approvato con la deliberazione n. 115/15, in relazione alla particolare condizione della Struttura “Valle Serena”, sostituendo l’art.15 del testo della convenzione con il seguente:
- “Art. 15 – Durata della convenzione.**
La presente convenzione ha validità dal 1 gennaio 2018 fino al 31 dicembre 2020, salvo cessare immediatamente qualora venga revocata l’autorizzazione all’esercizio oppure nell’ipotesi di diversa regolamentazione dei rapporti tra S.S.R. e strutture sanitarie e socio sanitarie private. Inoltre, la presente convenzione avrà termine qualora non intervenga la formalizzazione del provvedimento regionale di accreditamento del gestore della struttura, entro la data del 30/09/2018”.
- c) Di stipulare apposita convenzione, adottando il testo modificato come al punto che precede, con la Residenza Protetta denominata “Valle Serena”, gestita dalla società “Valle Serena s.r.l.”, con sede legale in Terni (TR), via Petroni n. 41, C.F. e Partita IVA 00763720554, rappresentata dal Sig. Vallerignani Franco, in qualità di Amministratore Unico, Struttura autorizzata dalla Regione dell’Umbria con D.D. n. 12385 del 27/12/2002, per la quale sono

in corso le procedure di rinnovo di accreditamento su richiesta effettuata da parte della Struttura stessa presso la Regione dell'Umbria in data 18/9/2017 per n.20 posti letto. In questo caso, in considerazione del fatto che presso tale struttura sono già inseriti da tempo diversi assistiti e che risultano avviate le procedure di richiesta di accreditamento presso la Regione dell'Umbria, si ritiene opportuno stipulare la convenzione di riferimento sottoponendola a condizione risolutiva, ponendo il termine del 30/9/2018, entro il quale dovrà intervenire il provvedimento di accreditamento da parte della Regione dell'Umbria, in mancanza del quale la convenzione non potrà produrre i suoi effetti e, pertanto, non potranno essere più autorizzati inserimenti nella struttura medesima. Inoltre, sino al provvedimento di rinnovo dell'accredimento, la convenzione produrrà i suoi effetti limitatamente agli ospiti presenti presso la Residenza Protetta "Valle Serena", non essendo possibile effettuare nuovi inserimenti. La validità del rapporto convenzionale, così come sopra limitata e condizionata, avrà effetti dal 1/1/2018 al 31/12/2020; valore della convenzione per l'anno 2018 € 238.710,00=, pari a n. 5.475 giornate di assistenza.

- d) Di dare atto che il costo complessivo presunto, pari ad € 11.219.370,00 (oltre Iva se dovuta) derivante dal presente atto, è così ripartito:
Anno 2018: costo presunto € 3.739.790,00 da imputare per l'importo di € 3.421.510,00 al conto CO.GE. 3100600210 e per € 318.280,00 al conto CO.GE. 3100600220;
Anno 2019: costo presunto € 3.739.790,00 da imputare per l'importo di € 3.421.510,00 al conto CO.GE. 3100600210 e per € 318.280,00 al conto CO.GE. 3100600220;
Anno 2020: costo presunto € 3.739.790,00 da imputare per l'importo di € 3.421.510,00 al conto CO.GE. 3100600210 e per € 318.280,00 al conto CO.GE. 3100600220.
- e) Di dare atto che la presente deliberazione non è sottoposta al controllo regionale.
- f) Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale.

Il Responsabile del Procedimento
Resp. P.O. Attività Amm.ve
Distretto di Terni
(Sig. *Gianpaolo Serra*)

Il Responsabile Amministrativo
Distretto di Terni
(Dott. *Enrico Martelli*)

Il Direttore

Distretto di Terni
(*Dr. Stefano Federici*)

**CONVENZIONE PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI TRA L'AZIENDA
U.S.L. UMBRIA N.2 E LA RESIDENZA PROTETTA A.S.T.E
COOP.SOCIALE PER LA EROGAZIONE DI PRESTAZIONI DI
ASSISTENZA RESIDENZIALE AD ANZIANI E PERSONE NON
AUTOSUFFICIENTI**

Il giorno __, del mese di ____, nell'anno ____, presso la sede legale provvisoria dell'Azienda USL UMBRIA 2, sita in Terni, via Bramante 37,

TRA

l'Azienda USL UMBRIA 2, con sede legale come sopra precisata, Codice fiscale e partita IVA 01499590550, rappresentata dal Dr. Imolo Fiaschini nella qualità di Direttore Generale, di seguito denominata "Azienda",

E

la Struttura residenziale per anziani non autosufficienti denominata "A.S.T.E. Coop. Sociale", con sede legale in Terni - Via del Salice, 6/A, Codice fiscale e/o partita IVA 00493570550, rappresentata da Serenella Giannini nella qualità di Presidente e Legale Rappresentante, di seguito denominata "Residenza Protetta",

PREMESSO CHE

- la presente convenzione è soggetta a tutte le norme vigenti per tempo, di ogni ordine e grado, in materia di autorizzazione, accreditamento e accordi contrattuali per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a carico del Servizio Sanitario Nazionale; inoltre, la presente convenzione si colloca in un contesto finanziario dell'Azienda globalmente vincolato dall'assegnazione regionale indistinta e dai parametri assistenziali previsti dalle disposizioni

regionali vigenti, contesto che deve essere annualmente rideterminato per garantire il rispetto dei livelli di spesa programmati;

- con le Determinazioni Dirigenziali n.6364 del 12/07/2002, n.7784 del 27/07/2017 e n.12244 del 21/11/2017 è stata autorizzata e accreditata all'esercizio per n. 20 posti letto dal competente Servizio della Direzione Regionale Sanità e Servizi Sociali Umbria, Servizio V – Accreditamento e Valutazione di Qualità, presso la struttura ubicata in Terni - Via del Salice, 6/A;
- la Residenza Protetta era titolare di una convenzione con l'Azienda analoga alla presente sino alla data del 31/12/2017;
- la Residenza Protetta dichiara che ad oggi permangono i requisiti strutturali ed organizzativi previsti dalla vigente normativa e verificati in sede di procedura autorizzativa.

TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE

Art. 1 - Oggetto.

Oggetto della presente convenzione è la disciplina dei rapporti tra l'Azienda e la Residenza Protetta per l'erogazione di prestazioni di assistenza residenziale ad anziani non autosufficienti, nonché per i casi previsti in deroga dal PSR della Regione Umbria 2009/2011, che per la prima annualità di vigenza avranno un valore pari ad € 302.366,00 (oltre Iva se dovuta), corrispondenti ad un numero di giornate di assistenza pari a 6.935.

L'Azienda, in base alla programmazione sanitaria regionale, definisce il budget aziendale complessivo a favore dei residenti nel territorio di riferimento per l'assistenza residenziale anziani con periodicità annuale, stabilendo altresì, in base allo storico, quello da destinare alla Residenza Protetta.

Fermo restando il complessivo aziendale, per la Residenza Protetta, il budget potrà variare, in diminuzione o in aumento, anche in corso di anno, sulla base delle effettive esigenze di assistenza e di scelta dei residenti del territorio, valutate dall'Azienda.

Art. 2 – Accesso alla struttura.

L'accoglimento della richiesta di ingresso nella Residenza Protetta viene disposto in base alla valutazione tecnica operata dalla UVM del Distretto competente per territorio, in collaborazione col Medico curante dell'assistito.

L'accesso avviene secondo la lista di attesa redatta in base alla data di presentazione della domanda ed indipendentemente dalla allocazione dell'utente al momento della valutazione della UVM (ospedale, altra struttura residenziale o domicilio).

Diverse modalità di accesso alla struttura possono essere applicate nei casi in cui la UVM abbia riconosciuto la necessità di un inserimento urgente, secondo le procedure definite dall'Azienda e comunque secondo quanto stabilito dal Distretto territorialmente competente.

La Residenza Protetta si impegna a dare comunicazione tempestiva della data di ingresso degli utenti alla Direzione Distrettuale di riferimento, nonché quella di eventuali dimissioni con relative motivazioni.

Art. 3 – Prestazioni della Residenza Protetta.

La Residenza Protetta è tenuta ad erogare tutte le prestazioni riportate nel piano assistenziale personalizzato elaborato per ogni ospite e codificato nella cartella, relative alle seguenti attività:

- assistenza diretta alla persona;
- assistenza tutelare diurna e notturna;
- servizi alberghieri;

- assistenza sanitaria (medica, infermieristica);
- assistenza sociale;
- attività riabilitativa;
- attività occupazionali, ricreative e culturali.

Sono espressamente escluse le seguenti prestazioni:

- assistenza protesica ed integrativa (garantita secondo la normativa vigente da parte della ASL di residenza);
- assistenza farmaceutica (garantita dal SSR ai sensi della DGR 291 del 13.03.2002);
- consulenze specialistiche (garantite dal SSR secondo le regole prescrittive in vigore);
- beni sanitari extra LEA (a carico dell'utente).

La Residenza Protetta è tenuta altresì a garantire il flusso mensile di informazioni sulle condizioni cliniche degli ospiti secondo il modello previsto dalla Regione dell'Umbria (sistema Atl@nte). La Residenza Protetta è tenuta inoltre alla trasmissione dei flussi di governo (modello STS 11, STS 24, eventuali altri) nei tempi e nelle modalità dettate dall'Azienda. I dati inseriti nel modello STS 24 dovranno trovare corrispondenza con i dati inseriti in Atl@nte. Per tali incombenze, la Residenza Protetta è tenuta ad individuare un referente al quale sarà possibile indirizzare ogni comunicazione da parte dell'Azienda.

In ogni caso la Residenza Protetta si impegna ad assolvere tutti i debiti informativi richiesti dalla Azienda.

Il mancato assolvimento dei debiti informativi costituisce fattispecie sanzionabile ai sensi del successivo art.14.

Le prestazioni previste dalla presente convenzione non possono subire sospensioni o interruzioni se non preventivamente autorizzate dall'Azienda.

Art. 4 – *Requisiti strutturali, organizzativi e di qualità.*

In relazione agli atti della Giunta Regionale dell'Umbria che hanno istituito una regolamentazione provvisoria dei rapporti tra SSR e strutture private, la Residenza Protetta si impegna a mantenere i requisiti strutturali, organizzativi e di qualità previsti dalla normativa vigente.

In ogni caso le parti concordano che la convenzione sarà adeguata contestualmente ai provvedimenti che saranno emanati sia a livello nazionale che regionale.

Art. 5 – *Personale.*

La Residenza Protetta si impegna ad impiegare personale sanitario e non sanitario secondo le vigenti disposizioni, in possesso delle idonee qualifiche professionali e con specifica formazione comprovata attraverso curricula ed attestati di frequenza a corsi di qualificazione specifici. Si impegna altresì a predisporre un piano annuale di aggiornamento del personale impiegato, curando di conservare la documentazione dei corsi effettuati.

Il personale che opera nella struttura per l'erogazione delle prestazioni oggetto della convenzione, deve risultare da apposito elenco, depositato presso la Direzione del Distretto Sanitario territorialmente competente, al momento della stipula della convenzione. Nell'elenco viene indicato, accanto a ciascun nominativo, il profilo professionale, la qualifica, la tipologia del rapporto contrattuale, l'orario settimanale svolto nella struttura, e deve essere corredato dal curriculum formativo e professionale (modello europeo).

Tale elenco degli operatori deve essere aggiornato con cadenza semestrale, entro il 31 gennaio ed il 31 luglio di ogni anno. In caso di assenza di variazioni, la Residenza Protetta deve comunque darne comunicazione formale.

In caso di variazione del personale, anche se in via temporanea, la Residenza Protetta si impegna a darne comunicazione entro 7 giorni alla Direzione del Distretto Sanitario, allegando la documentazione sopra precisata.

La Residenza Protetta si impegna ad applicare integralmente i contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti, in relazione alle singole categorie di personale dipendente che opera presso la struttura gestita, ed a rispettare le norme previdenziali e assicurative previste dalla legge.

Art. 6 – Esternalizzazioni di servizi.

Qualora la Residenza Protetta intenda esternalizzare uno o più servizi necessari alla realizzazione delle prestazioni previste dalla presente convenzione, dovrà formulare apposita richiesta alla Direzione del Distretto competente per territorio, dichiarando che la ditta cui si intende affidare il servizio possiede i requisiti di cui alla vigente normativa in materia di accreditamento istituzionale.

In questi casi la Residenza Protetta dovrà ottemperare agli obblighi previsti dall'art. 5 per il personale direttamente utilizzato, fornendo tutte le informazioni e la documentazione relative alla Ditta appaltatrice del servizio.

Nel caso che l'esternalizzazione riguardi i servizi alberghieri (pulizia, ristorazione, lavanderia, ecc.), fermi restando gli obblighi previsti dalla vigente normativa relativamente alla qualificazione del personale, alla previdenza, ecc., non è necessario fornire la documentazione richiesta al comma che precede.

Art. 7 - Sicurezza sul luogo di lavoro.

La Residenza Protetta è tenuta a garantire il pieno rispetto della vigente normativa in materia di prevenzione, protezione e sicurezza sul luogo di lavoro.

In particolare è tenuta:

- all'osservanza del D.Lgs. n° 81/08;
- a trasmettere al Distretto territorialmente competente, il Documento di Valutazione dei Rischi relativo all'oggetto della presente convenzione, prima della relativa stipula.

Art. 8 – Documentazione.

La Residenza Protetta si impegna a tenere aggiornata la documentazione relativa agli ospiti e all'organizzazione della vita comunitaria.

Gli strumenti essenziali della documentazione comprendono:

- scheda socio-riabilitativa individuale;
- cartella sanitaria;
- registro delle presenze degli ospiti;
- fogli di presenza del personale suddiviso per mansioni e dei turni di lavoro;
- eventuale altra documentazione richiesta dall'Azienda.

Fatta salva la legislazione vigente in materia di segreto professionale, la documentazione relativa agli ospiti dovrà essere esibita ai soggetti formalmente incaricati della vigilanza.

Art. 9 - Copertura assicurativa.

Al fine di garantire gli ospiti della residenza Protetta da ogni evento dannoso che si possa verificare nel periodo di degenza, la Residenza Protetta deve essere dotata di

adeguata copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi, per l'intero periodo di validità della convenzione.

Art. 10 - *Protezione dei dati personali.*

La Residenza Protetta si impegna ad osservare le disposizioni previste nel D. Lgs n° 196 del 30/06/03, "Codice in materia di protezione dei dati personali". In particolare la Residenza Protetta è tenuta a mantenere riservati dati ed informazioni di cui possa venire a conoscenza nell'espletamento delle attività oggetto della presente convenzione, estendendo tale impegno ai propri dipendenti ed alle Ditte che dovessero assumere servizi esternalizzati come previsto dall'art.6.

Gli obblighi connessi alla riservatezza dei dati non si estinguono alla scadenza della convenzione o, comunque, al termine del rapporto di collaborazione.

Art. 11 - *Tariffa.*

Come previsto dalla DGR n° 184 del 16/02/2009, la tariffa è stabilita in € 87,20= per ogni giorno di degenza di ogni ospite. Per le persone che hanno avuto accesso alla Residenza Protetta secondo quanto previsto dall'art.2 della presente convenzione, l'Azienda pagherà il 50% della tariffa (€ 43,60=), quale quota a carico del Servizio Sanitario Regionale come previsto dalle vigenti disposizioni di legge.

Per ogni giorno di assenza dell'utente dalla Residenza Protetta, conseguente anche ad eventuali ricoveri ospedalieri, il costo giornaliero della retta sarà ridotto del 30%.

Nel caso in cui l'Azienda sia destinataria di delega di funzioni da parte di Comuni in materia inerente l'oggetto della presente convenzione, questa pagherà anche l'eventuale quota di integrazione sociale di competenza del Comune delegante, previa acquisizione dei relativi finanziamenti.

Art. 12 - *Liquidazione competenze.*

La liquidazione delle competenze avverrà con atto del direttore del Distretto territorialmente competente, entro 60 gg. dal ricevimento della fattura, che potrà essere emessa con cadenza mensile.

Le fatture dovranno essere accompagnati da una distinta nella quale saranno riportati, per ogni ospite, i giorni di effettiva presenza presso la struttura nel periodo di riferimento.

La Residenza Protetta assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla normativa vigente.

Art. 13 - Fornitura di farmaci e presidi.

L'Azienda si impegna inoltre ad assicurare la fornitura diretta:

- di tutti i farmaci a carico del SSN, tenendo conto dei principi attivi nell'Elenco Terapeutico Ospedaliero Regionale;
- dei presidi e diagnostici destinati all'assistenza integrativa e protesica secondo le vigenti normative;
- delle soluzioni e degli antisettici
- delle miscele nutrizionali secondo quanto previsto dalle normative regionali vigenti e dalle linee guida aziendali.

La fornitura di farmaci e di presidi, come sopra indicata, è disciplinata dalla DGR 291 del 13.03.2002, che prevede che l'assistenza farmaceutica sia garantita con la distribuzione diretta da parte delle Aziende Sanitarie dei medicinali necessari al trattamento dei pazienti in assistenza residenziale e semiresidenziale.

A fronte di tali forniture, la Residenza Protetta è obbligata a tenere appositi registri ed a rendicontare l'uso delle stesse, anche per i pazienti non residenti nel territorio dell'Azienda.

Art. 14 – Controlli e sanzioni.

L'Azienda attiverà un sistema di monitoraggio e controllo sul rispetto della presente convenzione.

Il riscontro di eventuali irregolarità e/o violazioni della presente convenzione da parte della Residenza Protetta, potrà comportare, a discrezione dell'Azienda, l'applicazione di una penale pecuniaria da un minimo di € 100,00= ad un massimo di € 1.000,00= per ogni infrazione rilevata. La penale potrà essere applicata solo dopo l'espletamento della procedura di contestazione di addebiti, che deve essere fatta per iscritto, prevedendo la possibilità di controdeduzioni entro 10 gg. dal ricevimento della stessa, e prevedendo eventualmente un termine congruo per la realizzazione di eventuali interventi correttivi. Qualora vi fosse reiterazione nella violazione, l'Azienda si riserva di procedere alla risoluzione del rapporto.

In ogni caso il rapporto potrà essere risolto per accertata carenza dei requisiti in base ai quali il competente Servizio della Direzione Regionale Sanità e Servizi Sociali ha rilasciato l'autorizzazione e l'accreditamento.

La Residenza Protetta si impegna, ai fini del corretto espletamento di tutti i controlli di cui al presente articolo, a consentire al personale dell'Azienda addetto al controllo l'accesso alla struttura, nonché a fornirgli tutte le informazioni ed i documenti richiesti.

Art. 15 – Durata della convenzione.

La presente convenzione ha validità dal 01/01/2018 fino al 31/12/2020, salvo cessare immediatamente qualora venga revocata l'autorizzazione all'esercizio o l'accreditamento oppure nell'ipotesi di diversa regolamentazione dei rapporti tra S.S.R. e strutture sanitarie e socio sanitarie private.

Art. 16 – Oneri fiscali e di registrazione.

Ai sensi dell'art. 24 della Legge Regionale Umbria n. 51/1995, la Residenza Protetta riconosce a suo carico tutti gli oneri e le spese per la predisposizione del presente atto e la sua eventuale registrazione.

Il regime fiscale relativo alle prestazioni previste dalla presente convenzione, sarà quello attinente alla natura giuridica della Residenza Protetta.

Art. 17 – Foro competente.

Per qualsiasi controversia viene eletto quale foro competente quello di Terni.

La presente scrittura privata è redatta in duplice originale su dieci pagine dattiloscritte, oltre che di parte della successiva, e, dopo la sua lettura, viene approvata con la sottoscrizione che segue.

La Residenza Protetta _____

L'Azienda _____

La Residenza Protetta espressamente dichiara di aver preso piena conoscenza e di accettare tutte le clausole della presente convenzione ai sensi dell'art. n. 1341 c.c. e di approvare specificatamente quelle di cui agli artt. 3 (Prestazioni della Residenza Protetta.), 10 (Protezione dei dati personali), 12 (Liquidazione competenze), 14 (Controlli e sanzioni), 16 (Oneri fiscali e di registrazione), 17 (Foro competente), ai sensi dell'art. 1342 c.c..

La Residenza Protetta _____

**CONVENZIONE PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI TRA L'AZIENDA
U.S.L. UMBRIA N.2 E LA RESIDENZA PROTETTA GRANDE ALBERGO
AMERINO PER LA EROGAZIONE DI PRESTAZIONI DI ASSISTENZA
RESIDENZIALE AD ANZIANI E PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI**

Il giorno __, del mese di _____, nell'anno ____, presso la sede legale provvisoria dell'Azienda USL UMBRIA 2, sita in Terni, via Bramante 37,

TRA

l'Azienda USL UMBRIA 2, con sede legale come sopra precisata, Codice fiscale e partita IVA 01499590550, rappresentata dal Dr. Imolo Fiaschini nella qualità di Direttore Generale, di seguito denominata "Azienda",

E

la Struttura residenziale per anziani non autosufficienti denominata "Grande Albergo Amerino", gestita dalla Welfare società Cooperativa sociale, con sede legale in Terni, via dei Gonzaga n.8, Codice fiscale e/o partita IVA 00761890557, rappresentata dalla sig.ra Luciana Citarei, nella qualità di Presidente e legale rappresentante, di seguito denominata "Residenza Protetta",

PREMESSO CHE

- la presente convenzione è soggetta a tutte le norme vigenti per tempo, di ogni ordine e grado, in materia di autorizzazione, accreditamento e accordi contrattuali per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a carico del Servizio Sanitario Nazionale; inoltre, la presente convenzione si colloca in un contesto finanziario dell'Azienda globalmente vincolato dall'assegnazione regionale indistinta e dai parametri assistenziali previsti dalle disposizioni

regionali vigenti, contesto che deve essere annualmente rideterminato per garantire il rispetto dei livelli di spesa programmati;

- con le Determinazioni Dirigenziali n. 7934 del 6/9/2002, n. 1435 del 16/02/2007 e n. 2035 del 03/03/2017, adottate dal competente Servizio della Direzione Regionale Sanità e Servizi Sociali Umbria, Servizio V – Accredimento e Valutazione di Qualità, la Residenza Protetta è stata autorizzata e accreditata all'esercizio per n. 74 posti letto, presso la struttura ubicata in Acquasparta (TR), piazza S. Francesco, n.5 ;
- la Residenza Protetta era titolare di una convenzione con l'Azienda analoga alla presente sino alla data del 31/12/2017;
- la Residenza Protetta dichiara che ad oggi permangono i requisiti strutturali ed organizzativi previsti dalla vigente normativa e verificati in sede di procedura autorizzativa.

TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE

Art. 1 - Oggetto.

Oggetto della presente convenzione è la disciplina dei rapporti tra l'Azienda e la Residenza Protetta per l'erogazione di prestazioni di assistenza residenziale ad anziani non autosufficienti, nonché per i casi previsti in deroga dal PSR della Regione Umbria 2009/2011, che per la prima annualità di vigenza avranno un valore pari ad € 716.130,00 (oltre Iva se dovuta), corrispondenti ad un numero di giornate di assistenza pari a 16.425.

L'Azienda, in base alla programmazione sanitaria regionale, definisce il budget aziendale complessivo a favore dei residenti nel territorio di riferimento per l'assistenza residenziale anziani con periodicità annuale, stabilendo altresì, in base allo storico, quello da destinare alla Residenza Protetta.

Fermo restando il complessivo aziendale, per la Residenza Protetta, il budget potrà variare, in diminuzione o in aumento, anche in corso di anno, sulla base delle effettive esigenze di assistenza e di scelta dei residenti del territorio, valutate dall'Azienda.

Art. 2 – Accesso alla struttura.

L'accoglimento della richiesta di ingresso nella Residenza Protetta viene disposto in base alla valutazione tecnica operata dalla UVM del Distretto competente per territorio, in collaborazione col Medico curante dell'assistito.

L'accesso avviene secondo la lista di attesa redatta in base alla data di presentazione della domanda ed indipendentemente dalla allocazione dell'utente al momento della valutazione della UVM (ospedale, altra struttura residenziale o domicilio).

Diverse modalità di accesso alla struttura possono essere applicate nei casi in cui la UVM abbia riconosciuto la necessità di un inserimento urgente, secondo le procedure definite dall'Azienda e comunque secondo quanto stabilito dal Distretto territorialmente competente.

La Residenza Protetta si impegna a dare comunicazione tempestiva della data di ingresso degli utenti alla Direzione Distrettuale di riferimento, nonché quella di eventuali dimissioni con relative motivazioni.

Art. 3 – Prestazioni della Residenza Protetta.

La Residenza Protetta è tenuta ad erogare tutte le prestazioni riportate nel piano assistenziale personalizzato elaborato per ogni ospite e codificato nella cartella, relative alle seguenti attività:

- assistenza diretta alla persona;
- assistenza tutelare diurna e notturna;
- servizi alberghieri;

- assistenza sanitaria (medica, infermieristica);
- assistenza sociale;
- attività riabilitativa;
- attività occupazionali, ricreative e culturali.

Sono espressamente escluse le seguenti prestazioni:

- assistenza protesica ed integrativa (garantita seconda la normativa vigente da parte della ASL di residenza);
- assistenza farmaceutica (garantita dal SSR ai sensi della DGR 291 del 13.03.2002);
- consulenze specialistiche (garantite dal SSR seconda le regole prescrittive in vigore);
- beni sanitari extra LEA (a carico dell'utente).

La Residenza Protetta è tenuta altresì a garantire il flusso mensile di informazioni sulle condizioni cliniche degli ospiti secondo il modello previsto dalla Regione dell'Umbria (sistema Atl@nte). La Residenza Protetta è tenuta inoltre alla trasmissione dei flussi di governo (modello STS 11, STS 24, eventuali altri) nei tempi e nelle modalità dettate dall'Azienda. I dati inseriti nel modello STS 24 dovranno trovare corrispondenza con i dati inseriti in Atl@nte. Per tali incombenze, la Residenza Protetta è tenuta ad individuare un referente al quale sarà possibile indirizzare ogni comunicazione da parte dell'Azienda.

In ogni caso la Residenza Protetta si impegna ad assolvere tutti i debiti informativi richiesti dalla Azienda.

Il mancato assolvimento dei debiti informativi costituisce fattispecie sanzionabile ai sensi del successivo art.14.

Le prestazioni previste dalla presente convenzione non possono subire sospensioni o interruzioni se non preventivamente autorizzate dall'Azienda.

Art. 4 – *Requisiti strutturali, organizzativi e di qualità.*

In relazione agli atti della Giunta Regionale dell'Umbria che hanno istituito una regolamentazione provvisoria dei rapporti tra SSR e strutture private, la Residenza Protetta si impegna a mantenere i requisiti strutturali, organizzativi e di qualità previsti dalla normativa vigente.

In ogni caso le parti concordano che la convenzione sarà adeguata contestualmente ai provvedimenti che saranno emanati sia a livello nazionale che regionale.

Art. 5 – *Personale.*

La Residenza Protetta si impegna ad impiegare personale sanitario e non sanitario secondo le vigenti disposizioni, in possesso delle idonee qualifiche professionali e con specifica formazione comprovata attraverso curricula ed attestati di frequenza a corsi di qualificazione specifici. Si impegna altresì a predisporre un piano annuale di aggiornamento del personale impiegato, curando di conservare la documentazione dei corsi effettuati.

Il personale che opera nella struttura per l'erogazione delle prestazioni oggetto della convenzione, deve risultare da apposito elenco, depositato presso la Direzione del Distretto Sanitario territorialmente competente, al momento della stipula della convenzione. Nell'elenco viene indicato, accanto a ciascun nominativo, il profilo professionale, la qualifica, la tipologia del rapporto contrattuale, l'orario settimanale svolto nella struttura, e deve essere corredato dal curriculum formativo e professionale (modello europeo).

Tale elenco degli operatori deve essere aggiornato con cadenza semestrale, entro il 31 gennaio ed il 31 luglio di ogni anno. In caso di assenza di variazioni, la Residenza Protetta deve comunque darne comunicazione formale.

In caso di variazione del personale, anche se in via temporanea, la Residenza Protetta si impegna a darne comunicazione entro 7 giorni alla Direzione del Distretto Sanitario, allegando la documentazione sopra precisata.

La Residenza Protetta si impegna ad applicare integralmente i contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti, in relazione alle singole categorie di personale dipendente che opera presso la struttura gestita, ed a rispettare le norme previdenziali e assicurative previste dalla legge.

Art. 6 – Esternalizzazioni di servizi.

Qualora la Residenza Protetta intenda esternalizzare uno o più servizi necessari alla realizzazione delle prestazioni previste dalla presente convenzione, dovrà formulare apposita richiesta alla Direzione del Distretto competente per territorio, dichiarando che la ditta cui si intende affidare il servizio possiede i requisiti di cui alla vigente normativa in materia di accreditamento istituzionale.

In questi casi la Residenza Protetta dovrà ottemperare agli obblighi previsti dall'art. 5 per il personale direttamente utilizzato, fornendo tutte le informazioni e la documentazione relative alla Ditta appaltatrice del servizio.

Nel caso che l'esternalizzazione riguardi i servizi alberghieri (pulizia, ristorazione, lavanderia, ecc.), fermi restando gli obblighi previsti dalla vigente normativa relativamente alla qualificazione del personale, alla previdenza, ecc., non è necessario fornire la documentazione richiesta al comma che precede.

Art. 7 - Sicurezza sul luogo di lavoro.

La Residenza Protetta è tenuta a garantire il pieno rispetto della vigente normativa in materia di prevenzione, protezione e sicurezza sul luogo di lavoro.

In particolare è tenuta:

- all'osservanza del D.Lgs. n° 81/08;
- a trasmettere al Distretto territorialmente competente, il Documento di Valutazione dei Rischi relativo all'oggetto della presente convenzione, prima della relativa stipula.

Art. 8 – Documentazione.

La Residenza Protetta si impegna a tenere aggiornata la documentazione relativa agli ospiti e all'organizzazione della vita comunitaria.

Gli strumenti essenziali della documentazione comprendono:

- scheda socio-riabilitativa individuale;
- cartella sanitaria;
- registro delle presenze degli ospiti;
- fogli di presenza del personale suddiviso per mansioni e dei turni di lavoro;
- eventuale altra documentazione richiesta dall'Azienda.

Fatta salva la legislazione vigente in materia di segreto professionale, la documentazione relativa agli ospiti dovrà essere esibita ai soggetti formalmente incaricati della vigilanza.

Art. 9 - Copertura assicurativa.

Al fine di garantire gli ospiti della residenza Protetta da ogni evento dannoso che si possa verificare nel periodo di degenza, la Residenza Protetta deve essere dotata di adeguata copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi, per l'intero periodo di validità della convenzione.

Art. 10 - Protezione dei dati personali.

La Residenza Protetta si impegna ad osservare le disposizioni previste nel D. Lgs n° 196 del 30/06/03, “Codice in materia di protezione dei dati personali”. In particolare la Residenza Protetta è tenuta a mantenere riservati dati ed informazioni di cui possa venire a conoscenza nell’espletamento delle attività oggetto della presente convenzione, estendendo tale impegno ai propri dipendenti ed alle Ditte che dovessero assumere servizi esternalizzati come previsto dall’art.6.

Gli obblighi connessi alla riservatezza dei dati non si estinguono alla scadenza della convenzione o, comunque, al termine del rapporto di collaborazione.

Art. 11 - Tariffa.

Come previsto dalla DGR n° 184 del 16/02/2009, la tariffa è stabilita in € 87,20= per ogni giorno di degenza di ogni ospite. Per le persone che hanno avuto accesso alla Residenza Protetta secondo quanto previsto dall’art.2 della presente convenzione, l’Azienda pagherà il 50% della tariffa (€ 43,60 oltre Iva se dovuta), quale quota a carico del Servizio Sanitario Regionale come previsto dalle vigenti disposizioni di legge.

Per ogni giorno di assenza dell’utente dalla Residenza Protetta, conseguente anche ad eventuali ricoveri ospedalieri, il costo giornaliero della retta sarà ridotto del 30%.

Nel caso in cui l’Azienda sia destinataria di delega di funzioni da parte di Comuni in materia inerente l’oggetto della presente convenzione, questa pagherà anche l’eventuale quota di integrazione sociale di competenza del Comune delegante, previa acquisizione dei relativi finanziamenti.

Art. 12 - Liquidazione competenze.

La liquidazione delle competenze avverrà con atto del direttore del Distretto territorialmente competente, entro 60 gg. dal ricevimento della fattura, che potrà essere emessa con cadenza mensile.

Le fatture dovranno essere accompagnati da una distinta nella quale saranno riportati, per ogni ospite, i giorni di effettiva presenza presso la struttura nel periodo di riferimento.

La Residenza Protetta assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla normativa vigente.

Art. 13 - Fornitura di farmaci e presidi.

L'Azienda si impegna inoltre ad assicurare la fornitura diretta:

- di tutti i farmaci a carico del SSN, tenendo conto dei principi attivi nell'Elenco Terapeutico Ospedaliero Regionale;
- dei presidi e diagnostici destinati all'assistenza integrativa e protesica secondo le vigenti normative;
- delle soluzioni e degli antisettici
- delle miscele nutrizionali secondo quanto previsto dalle normative regionali vigenti e dalle linee guida aziendali.

La fornitura di farmaci e di presidi, come sopra indicata, è disciplinata dalla DGR 291 del 13.03.2002, che prevede che l'assistenza farmaceutica sia garantita con la distribuzione diretta da parte delle Aziende Sanitarie dei medicinali necessari al trattamento dei pazienti in assistenza residenziale e semiresidenziale.

A fronte di tali forniture, la Residenza Protetta è obbligata a tenere appositi registri ed a rendicontare l'uso delle stesse, anche per i pazienti non residenti nel territorio dell'Azienda.

Art. 14 – Controlli e sanzioni.

L'Azienda attiverà un sistema di monitoraggio e controllo sul rispetto della presente convenzione.

Il riscontro di eventuali irregolarità e/o violazioni della presente convenzione da parte della Residenza Protetta, potrà comportare, a discrezione dell'Azienda, l'applicazione di una penale pecuniaria da un minimo di € 100,00= ad un massimo di € 1.000,00= per ogni infrazione rilevata. La penale potrà essere applicata solo dopo l'espletamento della procedura di contestazione di addebiti, che deve essere fatta per iscritto, prevedendo la possibilità di controdeduzioni entro 10 gg. dal ricevimento della stessa, e prevedendo eventualmente un termine congruo per la realizzazione di eventuali interventi correttivi. Qualora vi fosse reiterazione nella violazione, l'Azienda si riserva di procedere alla risoluzione del rapporto.

In ogni caso il rapporto potrà essere risolto per accertata carenza dei requisiti in base ai quali il competente Servizio della Direzione Regionale Sanità e Servizi Sociali ha rilasciato l'autorizzazione e l'accreditamento.

La Residenza Protetta si impegna, ai fini del corretto espletamento di tutti i controlli di cui al presente articolo, a consentire al personale dell'Azienda addetto al controllo l'accesso alla struttura, nonché a fornirgli tutte le informazioni ed i documenti richiesti.

Art. 15 – Durata della convenzione.

La presente convenzione ha validità dal 01/01/2018 fino al 31/12/2020, salvo cessare immediatamente qualora venga revocata l'autorizzazione all'esercizio o l'accreditamento oppure nell'ipotesi di diversa regolamentazione dei rapporti tra S.S.R. e strutture sanitarie e socio sanitarie private.

Art. 16 – Oneri fiscali e di registrazione.

Ai sensi dell'art. 24 della Legge Regionale Umbria n. 51/1995, la Residenza Protetta riconosce a suo carico tutti gli oneri e le spese per la predisposizione del presente atto e la sua eventuale registrazione.

Il regime fiscale relativo alle prestazioni previste dalla presente convenzione, sarà quello attinente alla natura giuridica della Residenza Protetta.

Art. 17 – Foro competente.

Per qualsiasi controversia viene eletto quale foro competente quello di Terni.

La presente scrittura privata è redatta in duplice originale su dieci pagine dattiloscritte, oltre che di parte della successiva, e, dopo la sua lettura, viene approvata con la sottoscrizione che segue.

La Residenza Protetta _____

L'Azienda _____

La Residenza Protetta espressamente dichiara di aver preso piena conoscenza e di accettare tutte le clausole della presente convenzione ai sensi dell'art. n. 1341 c.c. e di approvare specificatamente quelle di cui agli artt. 3 (Prestazioni della Residenza Protetta.), 10 (Protezione dei dati personali), 12 (Liquidazione competenze), 14 (Controlli e sanzioni), 16 (Oneri fiscali e di registrazione), 17 (Foro competente), ai sensi dell'art. 1342 c.c..

La Residenza Protetta _____

**CONVENZIONE PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI TRA L'AZIENDA
U.S.L. UMBRIA N.2 E LA RESIDENZA PROTETTA COLLEROLLETTA
PER LA EROGAZIONE DI PRESTAZIONI DI ASSISTENZA
RESIDENZIALE AD ANZIANI E PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI**

Il giorno __, del mese di ____, nell'anno ____, presso la sede legale provvisoria dell'Azienda USL UMBRIA 2, sita in Terni, via Bramante 37,

TRA

l'Azienda USL UMBRIA 2, con sede legale come sopra precisata, Codice fiscale e partita IVA 01499590550, rappresentata dal Dr. Imolo Fiaschini nella qualità di Direttore Generale, di seguito denominata "Azienda",

E

la Struttura residenziale per anziani non autosufficienti denominata "Collerolletta", gestita dalla Società Salus Umbria Terni s.r.l., con sede legale in Terni (TR), Via Aleardi n. 4, Codice fiscale e partita IVA 01586940551, rappresentata dal Dott. Sandro Corsi, nella qualità di legale rappresentante, di seguito denominata "Residenza Protetta",

PREMESSO CHE

- la presente convenzione è soggetta a tutte le norme vigenti per tempo, di ogni ordine e grado, in materia di autorizzazione, accreditamento e accordi contrattuali per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a carico del Servizio Sanitario Nazionale; inoltre, la presente convenzione si colloca in un contesto finanziario dell'Azienda globalmente vincolato dall'assegnazione regionale indistinta e dai parametri assistenziali previsti dalle disposizioni regionali vigenti, contesto che deve essere annualmente rideterminato per garantire il rispetto dei livelli di spesa programmati;

- con le Determinazioni Dirigenziali n.3676 del 14/04/2017 e n.941 del 01/02/2018, adottate dal competente Servizio della Direzione Regionale Sanità e Servizi Sociali Umbria, Servizio V – Accreditamento e Valutazione di Qualità, la Residenza Protetta è stata, autorizzata ed accreditata all'esercizio per n. 90 posti letto, presso la struttura ubicata in Strada di Collerolletta n.24;
- la Residenza Protetta era titolare di una convenzione con l'Azienda analoga alla presente sino alla data del 31/12/2017;
- la Residenza Protetta dichiara che ad oggi permangono i requisiti strutturali ed organizzativi previsti dalla vigente normativa e verificati in sede di procedura autorizzativa.

TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE

Art. 1 - Oggetto.

Oggetto della presente convenzione è la disciplina dei rapporti tra l'Azienda e la Residenza Protetta per l'erogazione di prestazioni di assistenza residenziale ad anziani non autosufficienti, nonché per i casi previsti in deroga dal PSR della Regione Umbria 2009/2011, che per la prima annualità di vigenza avranno un valore pari ad € 1.289.034,00 (oltre Iva se dovuta), corrispondenti ad un numero di giornate di assistenza pari a 29.565.

L'Azienda, in base alla programmazione sanitaria regionale, definisce il budget aziendale complessivo a favore dei residenti nel territorio di riferimento per l'assistenza residenziale anziani con periodicità annuale, stabilendo altresì, in base allo storico, quello da destinare alla Residenza Protetta.

Fermo restando il complessivo aziendale, per la Residenza Protetta, il budget potrà variare, in diminuzione o in aumento, anche in corso di anno, sulla base delle effettive esigenze di assistenza e di scelta dei residenti del territorio, valutate dall'Azienda.

Art. 2 – Accesso alla struttura.

L'accoglimento della richiesta di ingresso nella Residenza Protetta viene disposto in base alla valutazione tecnica operata dalla UVM del Distretto competente per territorio, in collaborazione col Medico curante dell'assistito.

L'accesso avviene secondo la lista di attesa redatta in base alla data di presentazione della domanda ed indipendentemente dalla allocazione dell'utente al momento della valutazione della UVM (ospedale, altra struttura residenziale o domicilio).

Diverse modalità di accesso alla struttura possono essere applicate nei casi in cui la UVM abbia riconosciuto la necessità di un inserimento urgente, secondo le procedure definite dall'Azienda e comunque secondo quanto stabilito dal Distretto territorialmente competente.

La Residenza Protetta si impegna a dare comunicazione tempestiva della data di ingresso degli utenti alla Direzione Distrettuale di riferimento, nonché quella di eventuali dimissioni con relative motivazioni.

Art. 3 – Prestazioni della Residenza Protetta.

La Residenza Protetta è tenuta ad erogare tutte le prestazioni riportate nel piano assistenziale personalizzato elaborato per ogni ospite e codificato nella cartella, relative alle seguenti attività:

- assistenza diretta alla persona;
- assistenza tutelare diurna e notturna;

- servizi alberghieri;
- assistenza sanitaria (medica, infermieristica);
- assistenza sociale;
- attività riabilitativa;
- attività occupazionali, ricreative e culturali.

Sono espressamente escluse le seguenti prestazioni:

- assistenza protesica ed integrativa (garantita seconda la normativa vigente da parte della ASL di residenza);
- assistenza farmaceutica (garantita dal SSR ai sensi della DGR 291 del 13.03.2002);
- consulenze specialistiche (garantite dal SSR seconda le regole prescrittive in vigore);
- beni sanitari extra LEA (a carico dell'utente).

La Residenza Protetta è tenuta altresì a garantire il flusso mensile di informazioni sulle condizioni cliniche degli ospiti secondo il modello previsto dalla Regione dell'Umbria (sistema Atl@nte). La Residenza Protetta è tenuta inoltre alla trasmissione dei flussi di governo (modello STS 11, STS 24, eventuali altri) nei tempi e nelle modalità dettate dall'Azienda. I dati inseriti nel modello STS 24 dovranno trovare corrispondenza con i dati inseriti in Atl@nte. Per tali incombenze, la Residenza Protetta è tenuta ad individuare un referente al quale sarà possibile indirizzare ogni comunicazione da parte dell'Azienda.

In ogni caso la Residenza Protetta si impegna ad assolvere tutti i debiti informativi richiesti dalla Azienda.

Il mancato assolvimento dei debiti informativi costituisce fattispecie sanzionabile ai sensi del successivo art.14.

Le prestazioni previste dalla presente convenzione non possono subire sospensioni o interruzioni se non preventivamente autorizzate dall'Azienda.

Art. 4 – *Requisiti strutturali, organizzativi e di qualità.*

In relazione agli atti della Giunta Regionale dell'Umbria che hanno istituito una regolamentazione provvisoria dei rapporti tra SSR e strutture private, la Residenza Protetta si impegna a mantenere i requisiti strutturali, organizzativi e di qualità previsti dalla normativa vigente.

In ogni caso le parti concordano che la convenzione sarà adeguata contestualmente ai provvedimenti che saranno emanati sia a livello nazionale che regionale.

Art. 5 – *Personale.*

La Residenza Protetta si impegna ad impiegare personale sanitario e non sanitario secondo le vigenti disposizioni, in possesso delle idonee qualifiche professionali e con specifica formazione comprovata attraverso curricula ed attestati di frequenza a corsi di qualificazione specifici. Si impegna altresì a predisporre un piano annuale di aggiornamento del personale impiegato, curando di conservare la documentazione dei corsi effettuati.

Il personale che opera nella struttura per l'erogazione delle prestazioni oggetto della convenzione, deve risultare da apposito elenco, depositato presso la Direzione del Distretto Sanitario territorialmente competente, al momento della stipula della convenzione. Nell'elenco viene indicato, accanto a ciascun nominativo, il profilo professionale, la qualifica, la tipologia del rapporto contrattuale, l'orario settimanale svolto nella struttura, e deve essere corredato dal curriculum formativo e professionale (modello europeo).

Tale elenco degli operatori deve essere aggiornato con cadenza semestrale, entro il 31 gennaio ed il 31 luglio di ogni anno. In caso di assenza di variazioni, la Residenza Protetta deve comunque darne comunicazione formale.

In caso di variazione del personale, anche se in via temporanea, la Residenza Protetta si impegna a darne comunicazione entro 7 giorni alla Direzione del Distretto Sanitario, allegando la documentazione sopra precisata.

La Residenza Protetta si impegna ad applicare integralmente i contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti, in relazione alle singole categorie di personale dipendente che opera presso la struttura gestita, ed a rispettare le norme previdenziali e assicurative previste dalla legge.

Art. 6 – *Esternezzazioni di servizi.*

Qualora la Residenza Protetta intenda esternalizzare uno o più servizi necessari alla realizzazione delle prestazioni previste dalla presente convenzione, dovrà formulare apposita richiesta alla Direzione del Distretto competente per territorio, dichiarando che la ditta cui si intende affidare il servizio possiede i requisiti di cui alla vigente normativa in materia di accreditamento istituzionale.

In questi casi la Residenza Protetta dovrà ottemperare agli obblighi previsti dall'art. 5 per il personale direttamente utilizzato, fornendo tutte le informazioni e la documentazione relative alla Ditta appaltatrice del servizio.

Nel caso che l'esternalizzazione riguardi i servizi alberghieri (pulizia, ristorazione, lavanderia, ecc.), fermi restando gli obblighi previsti dalla vigente normativa relativamente alla qualificazione del personale, alla previdenza, ecc., non è necessario fornire la documentazione richiesta al comma che precede.

Art. 7 - Sicurezza sul luogo di lavoro.

La Residenza Protetta è tenuta a garantire il pieno rispetto della vigente normativa in materia di prevenzione, protezione e sicurezza sul luogo di lavoro.

In particolare è tenuta:

- all'osservanza del D.Lgs. n° 81/08;
- a trasmettere al Distretto territorialmente competente, il Documento di Valutazione dei Rischi relativo all'oggetto della presente convenzione, prima della relativa stipula.

Art. 8 – Documentazione.

La Residenza Protetta si impegna a tenere aggiornata la documentazione relativa agli ospiti e all'organizzazione della vita comunitaria.

Gli strumenti essenziali della documentazione comprendono:

- scheda socio-riabilitativa individuale;
- cartella sanitaria;
- registro delle presenze degli ospiti;
- fogli di presenza del personale suddiviso per mansioni e dei turni di lavoro;
- eventuale altra documentazione richiesta dall'Azienda.

Fatta salva la legislazione vigente in materia di segreto professionale, la documentazione relativa agli ospiti dovrà essere esibita ai soggetti formalmente incaricati della vigilanza.

Art. 9 - Copertura assicurativa.

Al fine di garantire gli ospiti della residenza Protetta da ogni evento dannoso che si possa verificare nel periodo di degenza, la Residenza Protetta deve essere dotata di adeguata copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi, per l'intero periodo di validità della convenzione.

Art. 10 - Protezione dei dati personali.

La Residenza Protetta si impegna ad osservare le disposizioni previste nel D. Lgs n° 196 del 30/06/03, "Codice in materia di protezione dei dati personali". In particolare la Residenza Protetta è tenuta a mantenere riservati dati ed informazioni di cui possa venire a conoscenza nell'espletamento delle attività oggetto della presente convenzione, estendendo tale impegno ai propri dipendenti ed alle Ditte che dovessero assumere servizi esternalizzati come previsto dall'art.6.

Gli obblighi connessi alla riservatezza dei dati non si estinguono alla scadenza della convenzione o, comunque, al termine del rapporto di collaborazione.

Art. 11 - Tariffa.

Come previsto dalla DGR n° 184 del 16/02/2009, la tariffa è stabilita in € 87,20= per ogni giorno di degenza di ogni ospite. Per le persone che hanno avuto accesso alla Residenza Protetta secondo quanto previsto dall'art.2 della presente convenzione, l'Azienda pagherà il 50% della tariffa (€ 43,60 oltre Iva se dovuta), quale quota a carico del Servizio Sanitario Regionale come previsto dalle vigenti disposizioni di legge.

Per ogni giorno di assenza dell'utente dalla Residenza Protetta, conseguente anche ad eventuali ricoveri ospedalieri, il costo giornaliero della retta sarà ridotto del 30%.

Nel caso in cui l'Azienda sia destinataria di delega di funzioni da parte di Comuni in materia inerente l'oggetto della presente convenzione, questa pagherà anche

l'eventuale quota di integrazione sociale di competenza del Comune delegante, previa acquisizione dei relativi finanziamenti.

Art. 12 - *Liquidazione competenze.*

La liquidazione delle competenze avverrà con atto del direttore del Distretto territorialmente competente, entro 60 gg. dal ricevimento della fattura, che potrà essere emessa con cadenza mensile.

Le fatture dovranno essere accompagnati da una distinta nella quale saranno riportati, per ogni ospite, i giorni di effettiva presenza presso la struttura nel periodo di riferimento.

La Residenza Protetta assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla normativa vigente.

Art. 13 - *Fornitura di farmaci e presidi.*

L'Azienda si impegna inoltre ad assicurare la fornitura diretta:

- di tutti i farmaci a carico del SSN, tenendo conto dei principi attivi nell'Elenco Terapeutico Ospedaliero Regionale;
- dei presidi e diagnostici destinati all'assistenza integrativa e protesica secondo le vigenti normative;
- delle soluzioni e degli antisettici
- delle miscele nutrizionali secondo quanto previsto dalle normative regionali vigenti e dalle linee guida aziendali.

La fornitura di farmaci e di presidi, come sopra indicata, è disciplinata dalla DGR 291 del 13.03.2002, che prevede che l'assistenza farmaceutica sia garantita con la

distribuzione diretta da parte delle Aziende Sanitarie dei medicinali necessari al trattamento dei pazienti in assistenza residenziale e semiresidenziale.

A fronte di tali forniture, la Residenza Protetta è obbligata a tenere appositi registri ed a rendicontare l'uso delle stesse, anche per i pazienti non residenti nel territorio dell'Azienda.

Art. 14 – Controlli e sanzioni.

L'Azienda attiverà un sistema di monitoraggio e controllo sul rispetto della presente convenzione.

Il riscontro di eventuali irregolarità e/o violazioni della presente convenzione da parte della Residenza Protetta, potrà comportare, a discrezione dell'Azienda, l'applicazione di una penale pecuniaria da un minimo di € 100,00= ad un massimo di € 1.000,00= per ogni infrazione rilevata. La penale potrà essere applicata solo dopo l'espletamento della procedura di contestazione di addebiti, che deve essere fatta per iscritto, prevedendo la possibilità di controdeduzioni entro 10 gg. dal ricevimento della stessa, e prevedendo eventualmente un termine congruo per la realizzazione di eventuali interventi correttivi. Qualora vi fosse reiterazione nella violazione, l'Azienda si riserva di procedere alla risoluzione del rapporto.

In ogni caso il rapporto potrà essere risolto per accertata carenza dei requisiti in base ai quali il competente Servizio della Direzione Regionale Sanità e Servizi Sociali ha rilasciato l'autorizzazione e l'accreditamento.

La Residenza Protetta si impegna, ai fini del corretto espletamento di tutti i controlli di cui al presente articolo, a consentire al personale dell'Azienda addetto al controllo l'accesso alla struttura, nonché a fornirgli tutte le informazioni ed i documenti richiesti.

Art. 15 – Durata della convenzione.

La presente convenzione ha validità dal 01/01/2018 fino al 31/12/2020, salvo cessare immediatamente qualora venga revocata l'autorizzazione all'esercizio oppure nell'ipotesi di diversa regolamentazione dei rapporti tra S.S.R. e strutture sanitarie e socio sanitarie private.

Art. 16 – Oneri fiscali e di registrazione.

Ai sensi dell'art. 24 della Legge Regionale Umbria n. 51/1995, la Residenza Protetta riconosce a suo carico tutti gli oneri e le spese per la predisposizione del presente atto e la sua eventuale registrazione.

Il regime fiscale relativo alle prestazioni previste dalla presente convenzione, sarà quello attinente alla natura giuridica della Residenza Protetta.

Art. 17 – Foro competente.

Per qualsiasi controversia viene eletto quale foro competente quello di Terni.

La presente scrittura privata è redatta in duplice originale su dieci pagine dattiloscritte, oltre che di parte della successiva, e, dopo la sua lettura, viene approvata con la sottoscrizione che segue.

La Residenza Protetta _____

L'Azienda _____

La Residenza Protetta espressamente dichiara di aver preso piena conoscenza e di accettare tutte le clausole della presente convenzione ai sensi dell'art. n. 1341 c.c. e di approvare specificatamente quelle di cui agli artt. 3 (Prestazioni della Residenza Protetta.), 10 (Protezione dei dati personali), 12 (Liquidazione competenze), 14 (Controlli e sanzioni), 16 (Oneri fiscali e di registrazione), 17 (Foro competente), ai sensi dell'art. 1342 c.c..

La Residenza Protetta _____

**CONVENZIONE PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI TRA L'AZIENDA
U.S.L. UMBRIA N.2 E LA RESIDENZA PROTETTA VILLA FLAMINIA PER
LA EROGAZIONE DI PRESTAZIONI DI ASSISTENZA RESIDENZIALE AD
ANZIANI E PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI**

Il giorno __, del mese di _____, nell'anno ____, presso la sede legale provvisoria dell'Azienda USL UMBRIA 2, sita in Terni, via Bramante 37,

TRA

l'Azienda USL UMBRIA 2, con sede legale come sopra precisata, Codice fiscale e partita IVA 01499590550, rappresentata dal Dr. Imolo Fiaschini nella qualità di Direttore Generale, di seguito denominata "Azienda",

E

la Struttura residenziale per anziani non autosufficienti denominata "Villa Flaminia s.r.l.", con sede legale in Terni - Via Narni n. 145, partita IVA 01263520551, rappresentata da Elisa Ambrosi nella qualità di Amministratore Unico e Rappresentante Legale, di seguito denominata "Residenza Protetta",

PREMESSO CHE

- la presente convenzione è soggetta a tutte le norme vigenti per tempo, di ogni ordine e grado, in materia di autorizzazione, accreditamento e accordi contrattuali per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a carico del Servizio Sanitario Nazionale; inoltre, la presente convenzione si colloca in un contesto finanziario dell'Azienda globalmente vincolato dall'assegnazione regionale indistinta e dai parametri assistenziali previsti dalle disposizioni regionali vigenti, contesto che deve essere annualmente rideterminato per garantire il rispetto dei livelli di spesa programmati;

- con le Determinazioni Dirigenziali n.9700 del 25/10/2002, n.364 del 20/01/2017 e n.7789 del 27/07/2017, adottate dal competente Servizio della Direzione Regionale Sanità e Servizi Sociali Umbria, Servizio V – Accreditamento e Valutazione di Qualità, la Residenza Protetta è stata autorizzata per n.24 posti letto e accreditata all'esercizio per n.20 posti letto, presso la struttura ubicata in Terni - Via Narni n. 145;
- la Residenza Protetta era titolare di una convenzione con l'Azienda analoga alla presente sino alla data del 31/12/2017;
- la Residenza Protetta dichiara che ad oggi permangono i requisiti strutturali ed organizzativi previsti dalla vigente normativa e verificati in sede di procedura autorizzativa.

TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE

Art. 1 - Oggetto.

Oggetto della presente convenzione è la disciplina dei rapporti tra l'Azienda e la Residenza Protetta per l'erogazione di prestazioni di assistenza residenziale ad anziani non autosufficienti, nonché per i casi previsti in deroga dal PSR della Regione Umbria 2009/2011, che per la prima annualità di vigenza avranno un valore pari ad € 270.538,00 (oltre Iva se dovuta), corrispondenti ad un numero di giornate di assistenza pari a 6.205.

L'Azienda, in base alla programmazione sanitaria regionale, definisce il budget aziendale complessivo a favore dei residenti nel territorio di riferimento per l'assistenza residenziale anziani con periodicità annuale, stabilendo altresì, in base allo storico, quello da destinare alla Residenza Protetta.

Fermo restando il complessivo aziendale, per la Residenza Protetta, il budget potrà variare, in diminuzione o in aumento, anche in corso di anno, sulla base delle effettive esigenze di assistenza e di scelta dei residenti del territorio, valutate dall'Azienda.

Art. 2 – Accesso alla struttura.

L'accoglimento della richiesta di ingresso nella Residenza Protetta viene disposto in base alla valutazione tecnica operata dalla UVM del Distretto competente per territorio, in collaborazione col Medico curante dell'assistito.

L'accesso avviene secondo la lista di attesa redatta in base alla data di presentazione della domanda ed indipendentemente dalla allocazione dell'utente al momento della valutazione della UVM (ospedale, altra struttura residenziale o domicilio).

Diverse modalità di accesso alla struttura possono essere applicate nei casi in cui la UVM abbia riconosciuto la necessità di un inserimento urgente, secondo le procedure definite dall'Azienda e comunque secondo quanto stabilito dal Distretto territorialmente competente.

La Residenza Protetta si impegna a dare comunicazione tempestiva della data di ingresso degli utenti alla Direzione Distrettuale di riferimento, nonché quella di eventuali dimissioni con relative motivazioni.

Art. 3 – Prestazioni della Residenza Protetta.

La Residenza Protetta è tenuta ad erogare tutte le prestazioni riportate nel piano assistenziale personalizzato elaborato per ogni ospite e codificato nella cartella, relative alle seguenti attività:

- assistenza diretta alla persona;
- assistenza tutelare diurna e notturna;
- servizi alberghieri;
- assistenza sanitaria (medica, infermieristica);
- assistenza sociale;
- attività riabilitativa;

- attività occupazionali, ricreative e culturali.

Sono espressamente escluse le seguenti prestazioni:

- assistenza protesica ed integrativa (garantita seconda la normativa vigente da parte della ASL di residenza);
- assistenza farmaceutica (garantita dal SSR ai sensi della DGR 291 del 13.03.2002);
- consulenze specialistiche (garantite dal SSR seconda le regole prescrittive in vigore);
- beni sanitari extra LEA (a carico dell'utente).

La Residenza Protetta è tenuta altresì a garantire il flusso mensile di informazioni sulle condizioni cliniche degli ospiti secondo il modello previsto dalla Regione dell'Umbria (sistema Atl@nte). La Residenza Protetta è tenuta inoltre alla trasmissione dei flussi di governo (modello STS 11, STS 24, eventuali altri) nei tempi e nelle modalità dettate dall'Azienda. I dati inseriti nel modello STS 24 dovranno trovare corrispondenza con i dati inseriti in Atl@nte. Per tali incombenze, la Residenza Protetta è tenuta ad individuare un referente al quale sarà possibile indirizzare ogni comunicazione da parte dell'Azienda.

In ogni caso la Residenza Protetta si impegna ad assolvere tutti i debiti informativi richiesti dalla Azienda.

Il mancato assolvimento dei debiti informativi costituisce fattispecie sanzionabile ai sensi del successivo art.14.

Le prestazioni previste dalla presente convenzione non possono subire sospensioni o interruzioni se non preventivamente autorizzate dall'Azienda.

Art. 4 – Requisiti strutturali, organizzativi e di qualità.

In relazione agli atti della Giunta Regionale dell'Umbria che hanno istituito una regolamentazione provvisoria dei rapporti tra SSR e strutture private, la Residenza Protetta si impegna a mantenere i requisiti strutturali, organizzativi e di qualità previsti dalla normativa vigente.

In ogni caso le parti concordano che la convenzione sarà adeguata contestualmente ai provvedimenti che saranno emanati sia a livello nazionale che regionale.

Art. 5 – *Personale.*

La Residenza Protetta si impegna ad impiegare personale sanitario e non sanitario secondo le vigenti disposizioni, in possesso delle idonee qualifiche professionali e con specifica formazione comprovata attraverso curricula ed attestati di frequenza a corsi di qualificazione specifici. Si impegna altresì a predisporre un piano annuale di aggiornamento del personale impiegato, curando di conservare la documentazione dei corsi effettuati.

Il personale che opera nella struttura per l'erogazione delle prestazioni oggetto della convenzione, deve risultare da apposito elenco, depositato presso la Direzione del Distretto Sanitario territorialmente competente, al momento della stipula della convenzione. Nell'elenco viene indicato, accanto a ciascun nominativo, il profilo professionale, la qualifica, la tipologia del rapporto contrattuale, l'orario settimanale svolto nella struttura, e deve essere corredato dal curriculum formativo e professionale (modello europeo).

Tale elenco degli operatori deve essere aggiornato con cadenza semestrale, entro il 31 gennaio ed il 31 luglio di ogni anno. In caso di assenza di variazioni, la Residenza Protetta deve comunque darne comunicazione formale.

In caso di variazione del personale, anche se in via temporanea, la Residenza Protetta si impegna a darne comunicazione entro 7 giorni alla Direzione del Distretto Sanitario, allegando la documentazione sopra precisata.

La Residenza Protetta si impegna ad applicare integralmente i contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti, in relazione alle singole categorie di personale dipendente che opera presso la struttura gestita, ed a rispettare le norme previdenziali e assicurative previste dalla legge.

Art. 6 – Esternalizzazioni di servizi.

Qualora la Residenza Protetta intenda esternalizzare uno o più servizi necessari alla realizzazione delle prestazioni previste dalla presente convenzione, dovrà formulare apposita richiesta alla Direzione del Distretto competente per territorio, dichiarando che la ditta cui si intende affidare il servizio possiede i requisiti di cui alla vigente normativa in materia di accreditamento istituzionale.

In questi casi la Residenza Protetta dovrà ottemperare agli obblighi previsti dall'art. 5 per il personale direttamente utilizzato, fornendo tutte le informazioni e la documentazione relative alla Ditta appaltatrice del servizio.

Nel caso che l'esternalizzazione riguardi i servizi alberghieri (pulizia, ristorazione, lavanderia, ecc.), fermi restando gli obblighi previsti dalla vigente normativa relativamente alla qualificazione del personale, alla previdenza, ecc., non è necessario fornire la documentazione richiesta al comma che precede.

Art. 7 - Sicurezza sul luogo di lavoro.

La Residenza Protetta è tenuta a garantire il pieno rispetto della vigente normativa in materia di prevenzione, protezione e sicurezza sul luogo di lavoro.

In particolare è tenuta:

- all'osservanza del D.Lgs. n° 81/08;
- a trasmettere al Distretto territorialmente competente, il Documento di Valutazione dei Rischi relativo all'oggetto della presente convenzione, prima della relativa stipula.

Art. 8 – Documentazione.

La Residenza Protetta si impegna a tenere aggiornata la documentazione relativa agli ospiti e all'organizzazione della vita comunitaria.

Gli strumenti essenziali della documentazione comprendono:

- scheda socio-riabilitativa individuale;
- cartella sanitaria;
- registro delle presenze degli ospiti;
- fogli di presenza del personale suddiviso per mansioni e dei turni di lavoro;
- eventuale altra documentazione richiesta dall'Azienda.

Fatta salva la legislazione vigente in materia di segreto professionale, la documentazione relativa agli ospiti dovrà essere esibita ai soggetti formalmente incaricati della vigilanza.

Art. 9 - Copertura assicurativa.

Al fine di garantire gli ospiti della residenza Protetta da ogni evento dannoso che si possa verificare nel periodo di degenza, la Residenza Protetta deve essere dotata di adeguata copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi, per l'intero periodo di validità della convenzione.

Art. 10 - Protezione dei dati personali.

La Residenza Protetta si impegna ad osservare le disposizioni previste nel D. Lgs n° 196 del 30/06/03, “Codice in materia di protezione dei dati personali”. In particolare la Residenza Protetta è tenuta a mantenere riservati dati ed informazioni di cui possa venire a conoscenza nell’espletamento delle attività oggetto della presente convenzione, estendendo tale impegno ai propri dipendenti ed alle Ditte che dovessero assumere servizi esternalizzati come previsto dall’art.6.

Gli obblighi connessi alla riservatezza dei dati non si estinguono alla scadenza della convenzione o, comunque, al termine del rapporto di collaborazione.

Art. 11 - Tariffa.

Come previsto dalla DGR n° 184 del 16/02/2009, la tariffa è stabilita in € 87,20= per ogni giorno di degenza di ogni ospite. Per le persone che hanno avuto accesso alla Residenza Protetta secondo quanto previsto dall’art.2 della presente convenzione, l’Azienda pagherà il 50% della tariffa (€ 43,60 oltre Iva se dovuta), quale quota a carico del Servizio Sanitario Regionale come previsto dalle vigenti disposizioni di legge.

Per ogni giorno di assenza dell’utente dalla Residenza Protetta, conseguente anche ad eventuali ricoveri ospedalieri, il costo giornaliero della retta sarà ridotto del 30%.

Nel caso in cui l’Azienda sia destinataria di delega di funzioni da parte di Comuni in materia inerente l’oggetto della presente convenzione, questa pagherà anche l’eventuale quota di integrazione sociale di competenza del Comune delegante, previa acquisizione dei relativi finanziamenti.

Art. 12 - Liquidazione competenze.

La liquidazione delle competenze avverrà con atto del direttore del Distretto territorialmente competente, entro 60 gg. dal ricevimento della fattura, che potrà essere emessa con cadenza mensile.

Le fatture dovranno essere accompagnati da una distinta nella quale saranno riportati, per ogni ospite, i giorni di effettiva presenza presso la struttura nel periodo di riferimento.

La Residenza Protetta assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla normativa vigente.

Art. 13 - Fornitura di farmaci e presidi.

L'Azienda si impegna inoltre ad assicurare la fornitura diretta:

- di tutti i farmaci a carico del SSN, tenendo conto dei principi attivi nell'Elenco Terapeutico Ospedaliero Regionale;
- dei presidi e diagnostici destinati all'assistenza integrativa e protesica secondo le vigenti normative;
- delle soluzioni e degli antisettici
- delle miscele nutrizionali secondo quanto previsto dalle normative regionali vigenti e dalle linee guida aziendali.

La fornitura di farmaci e di presidi, come sopra indicata, è disciplinata dalla DGR 291 del 13.03.2002, che prevede che l'assistenza farmaceutica sia garantita con la distribuzione diretta da parte delle Aziende Sanitarie dei medicinali necessari al trattamento dei pazienti in assistenza residenziale e semiresidenziale.

A fronte di tali forniture, la Residenza Protetta è obbligata a tenere appositi registri ed a rendicontare l'uso delle stesse, anche per i pazienti non residenti nel territorio dell'Azienda.

Art. 14 – Controlli e sanzioni.

L'Azienda attiverà un sistema di monitoraggio e controllo sul rispetto della presente convenzione.

Il riscontro di eventuali irregolarità e/o violazioni della presente convenzione da parte della Residenza Protetta, potrà comportare, a discrezione dell'Azienda, l'applicazione di una penale pecuniaria da un minimo di € 100,00= ad un massimo di € 1.000,00= per ogni infrazione rilevata. La penale potrà essere applicata solo dopo l'espletamento della procedura di contestazione di addebiti, che deve essere fatta per iscritto, prevedendo la possibilità di controdeduzioni entro 10 gg. dal ricevimento della stessa, e prevedendo eventualmente un termine congruo per la realizzazione di eventuali interventi correttivi. Qualora vi fosse reiterazione nella violazione, l'Azienda si riserva di procedere alla risoluzione del rapporto.

In ogni caso il rapporto potrà essere risolto per accertata carenza dei requisiti in base ai quali il competente Servizio della Direzione Regionale Sanità e Servizi Sociali ha rilasciato l'autorizzazione e l'accreditamento.

La Residenza Protetta si impegna, ai fini del corretto espletamento di tutti i controlli di cui al presente articolo, a consentire al personale dell'Azienda addetto al controllo l'accesso alla struttura, nonché a fornirgli tutte le informazioni ed i documenti richiesti.

Art. 15 – Durata della convenzione.

La presente convenzione ha validità dal 01/01/2018 fino al 31/12/2020, salvo cessare immediatamente qualora venga revocata l'autorizzazione all'esercizio o l'accreditamento oppure nell'ipotesi di diversa regolamentazione dei rapporti tra S.S.R. e strutture sanitarie e socio sanitarie private.

Art. 16 – Oneri fiscali e di registrazione.

Ai sensi dell'art. 24 della Legge Regionale Umbria n. 51/1995, la Residenza Protetta riconosce a suo carico tutti gli oneri e le spese per la predisposizione del presente atto e la sua eventuale registrazione.

Il regime fiscale relativo alle prestazioni previste dalla presente convenzione, sarà quello attinente alla natura giuridica della Residenza Protetta.

Art. 17 – Foro competente.

Per qualsiasi controversia viene eletto quale foro competente quello di Terni.

La presente scrittura privata è redatta in duplice originale su dieci pagine dattiloscritte, oltre che di parte della successiva, e, dopo la sua lettura, viene approvata con la sottoscrizione che segue.

La Residenza Protetta _____

L'Azienda _____

La Residenza Protetta espressamente dichiara di aver preso piena conoscenza e di accettare tutte le clausole della presente convenzione ai sensi dell'art. n. 1341 c.c. e di approvare specificatamente quelle di cui agli artt. 3 (Prestazioni della Residenza Protetta.), 10 (Protezione dei dati personali), 12 (Liquidazione competenze), 14 (Controlli e sanzioni), 16 (Oneri fiscali e di registrazione), 17 (Foro competente), ai sensi dell'art. 1342 c.c..

La Residenza Protetta _____

**CONVENZIONE PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI TRA L'AZIENDA
U.S.L. UMBRIA N.2 E LA RESIDENZA PROTETTA VILLA MARIA PER LA
EROGAZIONE DI PRESTAZIONI DI ASSISTENZA RESIDENZIALE AD
ANZIANI E PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI**

Il giorno __, del mese di _____, nell'anno ____, presso la sede legale provvisoria dell'Azienda USL UMBRIA 2, sita in Terni, via Bramante 37,

TRA

l'Azienda USL UMBRIA 2, con sede legale come sopra precisata, Codice fiscale e partita IVA 01499590550, rappresentata dal Dr. Imolo Fiaschini nella qualità di Direttore Generale, di seguito denominata "Azienda",

E

la Struttura residenziale per anziani non autosufficienti denominata "Villa Maria" della Saniter s.r.l., con sede legale in Trevignano Romano (RM) - Via della Piana n. 19 partita IVA 07790131002, rappresentata dalla Sig.ra Cosetta Marcucci nella qualità di Amministratore Unico e Rappresentante Legale di seguito denominata "Residenza Protetta",

PREMESSO CHE

- la presente convenzione è soggetta a tutte le norme vigenti per tempo, di ogni ordine e grado, in materia di autorizzazione, accreditamento e accordi contrattuali per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a carico del Servizio Sanitario Nazionale; inoltre, la presente convenzione si colloca in un contesto finanziario dell'Azienda globalmente vincolato dall'assegnazione regionale indistinta e dai parametri assistenziali previsti dalle disposizioni

regionali vigenti, contesto che deve essere annualmente rideterminato per garantire il rispetto dei livelli di spesa programmati;

- con le Determinazioni Dirigenziali n. 3241 del 06/04/2007 e n.2038 del 03/03/2017, adottate dal competente Servizio della Direzione Regionale Sanità e Servizi Sociali Umbria, Servizio V – Accreditamento e Valutazione di Qualità, la Residenza Protetta è stata autorizzata e accreditata all'esercizio per n. 20 posti letto, presso la struttura ubicata in Terni - Via della Sponga n.25;
- la Residenza Protetta era titolare di una convenzione con l'Azienda analoga alla presente sino alla data del 31/12/2017;
- la Residenza Protetta dichiara che ad oggi permangono i requisiti strutturali ed organizzativi previsti dalla vigente normativa e verificati in sede di procedura autorizzativa.

TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE

Art. 1 - Oggetto.

Oggetto della presente convenzione è la disciplina dei rapporti tra l'Azienda e la Residenza Protetta per l'erogazione di prestazioni di assistenza residenziale ad anziani non autosufficienti, nonché per i casi previsti in deroga dal PSR della Regione Umbria 2009/2011, che per la prima annualità di vigenza avranno un valore pari ad € 318.280,00 oltre Iva se dovuta, corrispondenti ad un numero di giornate di assistenza pari a 7.300.

L'Azienda, in base alla programmazione sanitaria regionale, definisce il budget aziendale complessivo a favore dei residenti nel territorio di riferimento per l'assistenza residenziale anziani con periodicità annuale, stabilendo altresì, in base allo storico, quello da destinare alla Residenza Protetta.

Fermo restando il complessivo aziendale, per la Residenza Protetta, il budget potrà variare, in diminuzione o in aumento, anche in corso di anno, sulla base delle effettive esigenze di assistenza e di scelta dei residenti del territorio, valutate dall'Azienda.

Art. 2 – Accesso alla struttura.

L'accoglimento della richiesta di ingresso nella Residenza Protetta viene disposto in base alla valutazione tecnica operata dalla UVM del Distretto competente per territorio, in collaborazione col Medico curante dell'assistito.

L'accesso avviene secondo la lista di attesa redatta in base alla data di presentazione della domanda ed indipendentemente dalla allocazione dell'utente al momento della valutazione della UVM (ospedale, altra struttura residenziale o domicilio).

Diverse modalità di accesso alla struttura possono essere applicate nei casi in cui la UVM abbia riconosciuto la necessità di un inserimento urgente, secondo le procedure definite dall'Azienda e comunque secondo quanto stabilito dal Distretto territorialmente competente.

La Residenza Protetta si impegna a dare comunicazione tempestiva della data di ingresso degli utenti alla Direzione Distrettuale di riferimento, nonché quella di eventuali dimissioni con relative motivazioni.

Art. 3 – Prestazioni della Residenza Protetta.

La Residenza Protetta è tenuta ad erogare tutte le prestazioni riportate nel piano assistenziale personalizzato elaborato per ogni ospite e codificato nella cartella, relative alle seguenti attività:

- assistenza diretta alla persona;
- assistenza tutelare diurna e notturna;
- servizi alberghieri;

- assistenza sanitaria (medica, infermieristica);
- assistenza sociale;
- attività riabilitativa;
- attività occupazionali, ricreative e culturali.

Sono espressamente escluse le seguenti prestazioni:

- assistenza protesica ed integrativa (garantita seconda la normativa vigente da parte della ASL di residenza);
- assistenza farmaceutica (garantita dal SSR ai sensi della DGR 291 del 13.03.2002);
- consulenze specialistiche (garantite dal SSR seconda le regole prescrittive in vigore);
- beni sanitari extra LEA (a carico dell'utente).

La Residenza Protetta è tenuta altresì a garantire il flusso mensile di informazioni sulle condizioni cliniche degli ospiti secondo il modello previsto dalla Regione dell'Umbria (sistema Atl@nte). La Residenza Protetta è tenuta inoltre alla trasmissione dei flussi di governo (modello STS 11, STS 24, eventuali altri) nei tempi e nelle modalità dettate dall'Azienda. I dati inseriti nel modello STS 24 dovranno trovare corrispondenza con i dati inseriti in Atl@nte. Per tali incombenze, la Residenza Protetta è tenuta ad individuare un referente al quale sarà possibile indirizzare ogni comunicazione da parte dell'Azienda.

In ogni caso la Residenza Protetta si impegna ad assolvere tutti i debiti informativi richiesti dalla Azienda.

Il mancato assolvimento dei debiti informativi costituisce fattispecie sanzionabile ai sensi del successivo art.14.

Le prestazioni previste dalla presente convenzione non possono subire sospensioni o interruzioni se non preventivamente autorizzate dall'Azienda.

Art. 4 – *Requisiti strutturali, organizzativi e di qualità.*

In relazione agli atti della Giunta Regionale dell'Umbria che hanno istituito una regolamentazione provvisoria dei rapporti tra SSR e strutture private, la Residenza Protetta si impegna a mantenere i requisiti strutturali, organizzativi e di qualità previsti dalla normativa vigente.

In ogni caso le parti concordano che la convenzione sarà adeguata contestualmente ai provvedimenti che saranno emanati sia a livello nazionale che regionale.

Art. 5 – *Personale.*

La Residenza Protetta si impegna ad impiegare personale sanitario e non sanitario secondo le vigenti disposizioni, in possesso delle idonee qualifiche professionali e con specifica formazione comprovata attraverso curricula ed attestati di frequenza a corsi di qualificazione specifici. Si impegna altresì a predisporre un piano annuale di aggiornamento del personale impiegato, curando di conservare la documentazione dei corsi effettuati.

Il personale che opera nella struttura per l'erogazione delle prestazioni oggetto della convenzione, deve risultare da apposito elenco, depositato presso la Direzione del Distretto Sanitario territorialmente competente, al momento della stipula della convenzione. Nell'elenco viene indicato, accanto a ciascun nominativo, il profilo professionale, la qualifica, la tipologia del rapporto contrattuale, l'orario settimanale svolto nella struttura, e deve essere corredato dal curriculum formativo e professionale (modello europeo).

Tale elenco degli operatori deve essere aggiornato con cadenza semestrale, entro il 31 gennaio ed il 31 luglio di ogni anno. In caso di assenza di variazioni, la Residenza Protetta deve comunque darne comunicazione formale.

In caso di variazione del personale, anche se in via temporanea, la Residenza Protetta si impegna a darne comunicazione entro 7 giorni alla Direzione del Distretto Sanitario, allegando la documentazione sopra precisata.

La Residenza Protetta si impegna ad applicare integralmente i contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti, in relazione alle singole categorie di personale dipendente che opera presso la struttura gestita, ed a rispettare le norme previdenziali e assicurative previste dalla legge.

Art. 6 – Esternalizzazioni di servizi.

Qualora la Residenza Protetta intenda esternalizzare uno o più servizi necessari alla realizzazione delle prestazioni previste dalla presente convenzione, dovrà formulare apposita richiesta alla Direzione del Distretto competente per territorio, dichiarando che la ditta cui si intende affidare il servizio possiede i requisiti di cui alla vigente normativa in materia di accreditamento istituzionale.

In questi casi la Residenza Protetta dovrà ottemperare agli obblighi previsti dall'art. 5 per il personale direttamente utilizzato, fornendo tutte le informazioni e la documentazione relative alla Ditta appaltatrice del servizio.

Nel caso che l'esternalizzazione riguardi i servizi alberghieri (pulizia, ristorazione, lavanderia, ecc.), fermi restando gli obblighi previsti dalla vigente normativa relativamente alla qualificazione del personale, alla previdenza, ecc., non è necessario fornire la documentazione richiesta al comma che precede.

Art. 7 - Sicurezza sul luogo di lavoro.

La Residenza Protetta è tenuta a garantire il pieno rispetto della vigente normativa in materia di prevenzione, protezione e sicurezza sul luogo di lavoro.

In particolare è tenuta:

- all'osservanza del D.Lgs. n° 81/08;
- a trasmettere al Distretto territorialmente competente, il Documento di Valutazione dei Rischi relativo all'oggetto della presente convenzione, prima della relativa stipula.

Art. 8 – Documentazione.

La Residenza Protetta si impegna a tenere aggiornata la documentazione relativa agli ospiti e all'organizzazione della vita comunitaria.

Gli strumenti essenziali della documentazione comprendono:

- scheda socio-riabilitativa individuale;
- cartella sanitaria;
- registro delle presenze degli ospiti;
- fogli di presenza del personale suddiviso per mansioni e dei turni di lavoro;
- eventuale altra documentazione richiesta dall'Azienda.

Fatta salva la legislazione vigente in materia di segreto professionale, la documentazione relativa agli ospiti dovrà essere esibita ai soggetti formalmente incaricati della vigilanza.

Art. 9 - Copertura assicurativa.

Al fine di garantire gli ospiti della residenza Protetta da ogni evento dannoso che si possa verificare nel periodo di degenza, la Residenza Protetta deve essere dotata di

adeguata copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi, per l'intero periodo di validità della convenzione.

Art. 10 - *Protezione dei dati personali.*

La Residenza Protetta si impegna ad osservare le disposizioni previste nel D. Lgs n° 196 del 30/06/03, "Codice in materia di protezione dei dati personali". In particolare la Residenza Protetta è tenuta a mantenere riservati dati ed informazioni di cui possa venire a conoscenza nell'espletamento delle attività oggetto della presente convenzione, estendendo tale impegno ai propri dipendenti ed alle Ditte che dovessero assumere servizi esternalizzati come previsto dall'art.6.

Gli obblighi connessi alla riservatezza dei dati non si estinguono alla scadenza della convenzione o, comunque, al termine del rapporto di collaborazione.

Art. 11 - *Tariffa.*

Come previsto dalla DGR n° 184 del 16/02/2009, la tariffa è stabilita in € 87,20= per ogni giorno di degenza di ogni ospite. Per le persone che hanno avuto accesso alla Residenza Protetta secondo quanto previsto dall'art.2 della presente convenzione, l'Azienda pagherà il 50% della tariffa (€ 43,60 oltre Iva se dovuta), quale quota a carico del Servizio Sanitario Regionale come previsto dalle vigenti disposizioni di legge.

Per ogni giorno di assenza dell'utente dalla Residenza Protetta, conseguente anche ad eventuali ricoveri ospedalieri, il costo giornaliero della retta sarà ridotto del 30%.

Nel caso in cui l'Azienda sia destinataria di delega di funzioni da parte di Comuni in materia inerente l'oggetto della presente convenzione, questa pagherà anche l'eventuale quota di integrazione sociale di competenza del Comune delegante, previa acquisizione dei relativi finanziamenti.

Art. 12 - Liquidazione competenze.

La liquidazione delle competenze avverrà con atto del direttore del Distretto territorialmente competente, entro 60 gg. dal ricevimento della fattura, che potrà essere emessa con cadenza mensile.

Le fatture dovranno essere accompagnati da una distinta nella quale saranno riportati, per ogni ospite, i giorni di effettiva presenza presso la struttura nel periodo di riferimento.

La Residenza Protetta assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla normativa vigente.

Art. 13 - Fornitura di farmaci e presidi.

L'Azienda si impegna inoltre ad assicurare la fornitura diretta:

- di tutti i farmaci a carico del SSN, tenendo conto dei principi attivi nell'Elenco Terapeutico Ospedaliero Regionale;
- dei presidi e diagnostici destinati all'assistenza integrativa e protesica secondo le vigenti normative;
- delle soluzioni e degli antisettici
- delle miscele nutrizionali secondo quanto previsto dalle normative regionali vigenti e dalle linee guida aziendali.

La fornitura di farmaci e di presidi, come sopra indicata, è disciplinata dalla DGR 291 del 13.03.2002, che prevede che l'assistenza farmaceutica sia garantita con la distribuzione diretta da parte delle Aziende Sanitarie dei medicinali necessari al trattamento dei pazienti in assistenza residenziale e semiresidenziale.

A fronte di tali forniture, la Residenza Protetta è obbligata a tenere appositi registri ed a rendicontare l'uso delle stesse, anche per i pazienti non residenti nel territorio dell'Azienda.

Art. 14 – Controlli e sanzioni.

L'Azienda attiverà un sistema di monitoraggio e controllo sul rispetto della presente convenzione.

Il riscontro di eventuali irregolarità e/o violazioni della presente convenzione da parte della Residenza Protetta, potrà comportare, a discrezione dell'Azienda, l'applicazione di una penale pecuniaria da un minimo di € 100,00= ad un massimo di € 1.000,00= per ogni infrazione rilevata. La penale potrà essere applicata solo dopo l'espletamento della procedura di contestazione di addebiti, che deve essere fatta per iscritto, prevedendo la possibilità di controdeduzioni entro 10 gg. dal ricevimento della stessa, e prevedendo eventualmente un termine congruo per la realizzazione di eventuali interventi correttivi. Qualora vi fosse reiterazione nella violazione, l'Azienda si riserva di procedere alla risoluzione del rapporto.

In ogni caso il rapporto potrà essere risolto per accertata carenza dei requisiti in base ai quali il competente Servizio della Direzione Regionale Sanità e Servizi Sociali ha rilasciato l'autorizzazione e l'accreditamento.

La Residenza Protetta si impegna, ai fini del corretto espletamento di tutti i controlli di cui al presente articolo, a consentire al personale dell'Azienda addetto al controllo l'accesso alla struttura, nonché a fornirgli tutte le informazioni ed i documenti richiesti.

Art. 15 – Durata della convenzione.

La presente convenzione ha validità dal 01/01/2018 fino al 31/12/2020, salvo cessare immediatamente qualora venga revocata l'autorizzazione all'esercizio o l'accreditamento oppure nell'ipotesi di diversa regolamentazione dei rapporti tra S.S.R. e strutture sanitarie e socio sanitarie private.

Art. 16 – *Oneri fiscali e di registrazione.*

Ai sensi dell'art. 24 della Legge Regionale Umbria n. 51/1995, la Residenza Protetta riconosce a suo carico tutti gli oneri e le spese per la predisposizione del presente atto e la sua eventuale registrazione.

Il regime fiscale relativo alle prestazioni previste dalla presente convenzione, sarà quello attinente alla natura giuridica della Residenza Protetta.

Art. 17 – *Foro competente.*

Per qualsiasi controversia viene eletto quale foro competente quello di Terni.

La presente scrittura privata è redatta in duplice originale su dieci pagine dattiloscritte, oltre che di parte della successiva, e, dopo la sua lettura, viene approvata con la sottoscrizione che segue.

La Residenza Protetta _____

L'Azienda _____

La Residenza Protetta espressamente dichiara di aver preso piena conoscenza e di accettare tutte le clausole della presente convenzione ai sensi dell'art. n. 1341 c.c. e di approvare specificatamente quelle di cui agli artt. 3 (Prestazioni della Residenza Protetta.), 10 (Protezione dei dati personali), 12 (Liquidazione competenze), 14 (Controlli e sanzioni), 16 (Oneri fiscali e di registrazione), 17 (Foro competente), ai sensi dell'art. 1342 c.c..

La Residenza Protetta _____

**CONVENZIONE PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI TRA L'AZIENDA
U.S.L. UMBRIA N.2 E LA RESIDENZA PROTETTA VILLA VITTORIA s.r.l.
PER LA EROGAZIONE DI PRESTAZIONI DI ASSISTENZA
RESIDENZIALE AD ANZIANI E PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI**

Il giorno __, del mese di _____, nell'anno _____, presso la sede legale provvisoria dell'Azienda USL UMBRIA 2, sita in Terni, via Bramante 37,

TRA

l'Azienda USL UMBRIA 2, con sede legale come sopra precisata, Codice fiscale e partita IVA 01499590550, rappresentata dal Dr. Imolo Fiaschini nella qualità di Direttore Generale, di seguito denominata "Azienda",

E

la Struttura residenziale per anziani non autosufficienti denominata "Villa Vittoria s.r.l.", con sede legale in Terni - Str. Santa Maria Maddalena, 15, partita IVA 01348130558, rappresentata da Laura Zacaglioni nella qualità di Rappresentante Legale, di seguito denominata "Residenza Protetta",

PREMESSO CHE

- la presente convenzione è soggetta a tutte le norme vigenti per tempo, di ogni ordine e grado, in materia di autorizzazione, accreditamento e accordi contrattuali per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a carico del Servizio Sanitario Nazionale; inoltre, la presente convenzione si colloca in un contesto finanziario dell'Azienda globalmente vincolato dall'assegnazione regionale indistinta e dai parametri assistenziali previsti dalle disposizioni regionali vigenti, contesto che deve essere annualmente rideterminato per garantire il rispetto dei livelli di spesa programmati;

- con le Determinazioni Dirigenziali n.7431 del 10/09/2004, n.2953 del 05/04/2006, e n. 11066 del 14/11/2016, adottate dal competente Servizio della Direzione Regionale Sanità e Servizi Sociali Umbria, Servizio V – Accreditamento e Valutazione di Qualità, la Residenza Protetta è stata, autorizzata e accreditata all'esercizio per n. 20 posti letto, presso la struttura ubicata in Terni - Str. Santa Maria Maddalena, 15;
- la Residenza Protetta era titolare di una convenzione con l'Azienda analoga alla presente sino alla data del 31/12/2017;
- la Residenza Protetta dichiara che ad oggi permangono i requisiti strutturali ed organizzativi previsti dalla vigente normativa e verificati in sede di procedura autorizzativa.

TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE

Art. 1 - Oggetto.

Oggetto della presente convenzione è la disciplina dei rapporti tra l'Azienda e la Residenza Protetta per l'erogazione di prestazioni di assistenza residenziale ad anziani non autosufficienti, nonché per i casi previsti in deroga dal PSR della Regione Umbria 2009/2011, che per la prima annualità di vigenza avranno un valore pari ad € 318.280,00 (oltre Iva se dovuta), corrispondenti ad un numero di giornate di assistenza pari a 7.300=

L'Azienda, in base alla programmazione sanitaria regionale, definisce il budget aziendale complessivo a favore dei residenti nel territorio di riferimento per l'assistenza residenziale anziani con periodicità annuale, stabilendo altresì, in base allo storico, quello da destinare alla Residenza Protetta.

Fermo restando il complessivo aziendale, per la Residenza Protetta, il budget potrà variare, in diminuzione o in aumento, anche in corso di anno, sulla base delle effettive esigenze di assistenza e di scelta dei residenti del territorio, valutate dall'Azienda.

Art. 2 – Accesso alla struttura.

L'accoglimento della richiesta di ingresso nella Residenza Protetta viene disposto in base alla valutazione tecnica operata dalla UVM del Distretto competente per territorio, in collaborazione col Medico curante dell'assistito.

L'accesso avviene secondo la lista di attesa redatta in base alla data di presentazione della domanda ed indipendentemente dalla allocazione dell'utente al momento della valutazione della UVM (ospedale, altra struttura residenziale o domicilio).

Diverse modalità di accesso alla struttura possono essere applicate nei casi in cui la UVM abbia riconosciuto la necessità di un inserimento urgente, secondo le procedure definite dall'Azienda e comunque secondo quanto stabilito dal Distretto territorialmente competente.

La Residenza Protetta si impegna a dare comunicazione tempestiva della data di ingresso degli utenti alla Direzione Distrettuale di riferimento, nonché quella di eventuali dimissioni con relative motivazioni.

Art. 3 – Prestazioni della Residenza Protetta.

La Residenza Protetta è tenuta ad erogare tutte le prestazioni riportate nel piano assistenziale personalizzato elaborato per ogni ospite e codificato nella cartella, relative alle seguenti attività:

- assistenza diretta alla persona;
- assistenza tutelare diurna e notturna;
- servizi alberghieri;
- assistenza sanitaria (medica, infermieristica);
- assistenza sociale;
- attività riabilitativa;

- attività occupazionali, ricreative e culturali.

Sono espressamente escluse le seguenti prestazioni:

- assistenza protesica ed integrativa (garantita seconda la normativa vigente da parte della ASL di residenza);
- assistenza farmaceutica (garantita dal SSR ai sensi della DGR 291 del 13.03.2002);
- consulenze specialistiche (garantite dal SSR seconda le regole prescrittive in vigore);
- beni sanitari extra LEA (a carico dell'utente).

La Residenza Protetta è tenuta altresì a garantire il flusso mensile di informazioni sulle condizioni cliniche degli ospiti secondo il modello previsto dalla Regione dell'Umbria (sistema Atl@nte). La Residenza Protetta è tenuta inoltre alla trasmissione dei flussi di governo (modello STS 11, STS 24, eventuali altri) nei tempi e nelle modalità dettate dall'Azienda. I dati inseriti nel modello STS 24 dovranno trovare corrispondenza con i dati inseriti in Atl@nte. Per tali incombenze, la Residenza Protetta è tenuta ad individuare un referente al quale sarà possibile indirizzare ogni comunicazione da parte dell'Azienda.

In ogni caso la Residenza Protetta si impegna ad assolvere tutti i debiti informativi richiesti dalla Azienda.

Il mancato assolvimento dei debiti informativi costituisce fattispecie sanzionabile ai sensi del successivo art.14.

Le prestazioni previste dalla presente convenzione non possono subire sospensioni o interruzioni se non preventivamente autorizzate dall'Azienda.

Art. 4 – Requisiti strutturali, organizzativi e di qualità.

In relazione agli atti della Giunta Regionale dell'Umbria che hanno istituito una regolamentazione provvisoria dei rapporti tra SSR e strutture private, la Residenza Protetta si impegna a mantenere i requisiti strutturali, organizzativi e di qualità previsti dalla normativa vigente.

In ogni caso le parti concordano che la convenzione sarà adeguata contestualmente ai provvedimenti che saranno emanati sia a livello nazionale che regionale.

Art. 5 – *Personale.*

La Residenza Protetta si impegna ad impiegare personale sanitario e non sanitario secondo le vigenti disposizioni, in possesso delle idonee qualifiche professionali e con specifica formazione comprovata attraverso curricula ed attestati di frequenza a corsi di qualificazione specifici. Si impegna altresì a predisporre un piano annuale di aggiornamento del personale impiegato, curando di conservare la documentazione dei corsi effettuati.

Il personale che opera nella struttura per l'erogazione delle prestazioni oggetto della convenzione, deve risultare da apposito elenco, depositato presso la Direzione del Distretto Sanitario territorialmente competente, al momento della stipula della convenzione. Nell'elenco viene indicato, accanto a ciascun nominativo, il profilo professionale, la qualifica, la tipologia del rapporto contrattuale, l'orario settimanale svolto nella struttura, e deve essere corredato dal curriculum formativo e professionale (modello europeo).

Tale elenco degli operatori deve essere aggiornato con cadenza semestrale, entro il 31 gennaio ed il 31 luglio di ogni anno. In caso di assenza di variazioni, la Residenza Protetta deve comunque darne comunicazione formale.

In caso di variazione del personale, anche se in via temporanea, la Residenza Protetta si impegna a darne comunicazione entro 7 giorni alla Direzione del Distretto Sanitario, allegando la documentazione sopra precisata.

La Residenza Protetta si impegna ad applicare integralmente i contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti, in relazione alle singole categorie di personale dipendente che opera presso la struttura gestita, ed a rispettare le norme previdenziali e assicurative previste dalla legge.

Art. 6 – Esternalizzazioni di servizi.

Qualora la Residenza Protetta intenda esternalizzare uno o più servizi necessari alla realizzazione delle prestazioni previste dalla presente convenzione, dovrà formulare apposita richiesta alla Direzione del Distretto competente per territorio, dichiarando che la ditta cui si intende affidare il servizio possiede i requisiti di cui alla vigente normativa in materia di accreditamento istituzionale.

In questi casi la Residenza Protetta dovrà ottemperare agli obblighi previsti dall'art. 5 per il personale direttamente utilizzato, fornendo tutte le informazioni e la documentazione relative alla Ditta appaltatrice del servizio.

Nel caso che l'esternalizzazione riguardi i servizi alberghieri (pulizia, ristorazione, lavanderia, ecc.), fermi restando gli obblighi previsti dalla vigente normativa relativamente alla qualificazione del personale, alla previdenza, ecc., non è necessario fornire la documentazione richiesta al comma che precede.

Art. 7 - Sicurezza sul luogo di lavoro.

La Residenza Protetta è tenuta a garantire il pieno rispetto della vigente normativa in materia di prevenzione, protezione e sicurezza sul luogo di lavoro.

In particolare è tenuta:

- all'osservanza del D.Lgs. n° 81/08;
- a trasmettere al Distretto territorialmente competente, il Documento di Valutazione dei Rischi relativo all'oggetto della presente convenzione, prima della relativa stipula.

Art. 8 – Documentazione.

La Residenza Protetta si impegna a tenere aggiornata la documentazione relativa agli ospiti e all'organizzazione della vita comunitaria.

Gli strumenti essenziali della documentazione comprendono:

- scheda socio-riabilitativa individuale;
- cartella sanitaria;
- registro delle presenze degli ospiti;
- fogli di presenza del personale suddiviso per mansioni e dei turni di lavoro;
- eventuale altra documentazione richiesta dall'Azienda.

Fatta salva la legislazione vigente in materia di segreto professionale, la documentazione relativa agli ospiti dovrà essere esibita ai soggetti formalmente incaricati della vigilanza.

Art. 9 - Copertura assicurativa.

Al fine di garantire gli ospiti della residenza Protetta da ogni evento dannoso che si possa verificare nel periodo di degenza, la Residenza Protetta deve essere dotata di adeguata copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi, per l'intero periodo di validità della convenzione.

Art. 10 - Protezione dei dati personali.

La Residenza Protetta si impegna ad osservare le disposizioni previste nel D. Lgs n° 196 del 30/06/03, “Codice in materia di protezione dei dati personali”. In particolare la Residenza Protetta è tenuta a mantenere riservati dati ed informazioni di cui possa venire a conoscenza nell’espletamento delle attività oggetto della presente convenzione, estendendo tale impegno ai propri dipendenti ed alle Ditte che dovessero assumere servizi esternalizzati come previsto dall’art.6.

Gli obblighi connessi alla riservatezza dei dati non si estinguono alla scadenza della convenzione o, comunque, al termine del rapporto di collaborazione.

Art. 11 - Tariffa.

Come previsto dalla DGR n° 184 del 16/02/2009, la tariffa è stabilita in € 87,20= per ogni giorno di degenza di ogni ospite. Per le persone che hanno avuto accesso alla Residenza Protetta secondo quanto previsto dall’art.2 della presente convenzione, l’Azienda pagherà il 50% della tariffa (€ 43,60 oltre Iva se dovuta), quale quota a carico del Servizio Sanitario Regionale come previsto dalle vigenti disposizioni di legge.

Per ogni giorno di assenza dell’utente dalla Residenza Protetta, conseguente anche ad eventuali ricoveri ospedalieri, il costo giornaliero della retta sarà ridotto del 30%.

Nel caso in cui l’Azienda sia destinataria di delega di funzioni da parte di Comuni in materia inerente l’oggetto della presente convenzione, questa pagherà anche l’eventuale quota di integrazione sociale di competenza del Comune delegante, previa acquisizione dei relativi finanziamenti.

Art. 12 - Liquidazione competenze.

La liquidazione delle competenze avverrà con atto del direttore del Distretto territorialmente competente, entro 60 gg. dal ricevimento della fattura, che potrà essere emessa con cadenza mensile.

Le fatture dovranno essere accompagnati da una distinta nella quale saranno riportati, per ogni ospite, i giorni di effettiva presenza presso la struttura nel periodo di riferimento.

La Residenza Protetta assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla normativa vigente.

Art. 13 - Fornitura di farmaci e presidi.

L'Azienda si impegna inoltre ad assicurare la fornitura diretta:

- di tutti i farmaci a carico del SSN, tenendo conto dei principi attivi nell'Elenco Terapeutico Ospedaliero Regionale;
- dei presidi e diagnostici destinati all'assistenza integrativa e protesica secondo le vigenti normative;
- delle soluzioni e degli antisettici
- delle miscele nutrizionali secondo quanto previsto dalle normative regionali vigenti e dalle linee guida aziendali.

La fornitura di farmaci e di presidi, come sopra indicata, è disciplinata dalla DGR 291 del 13.03.2002, che prevede che l'assistenza farmaceutica sia garantita con la distribuzione diretta da parte delle Aziende Sanitarie dei medicinali necessari al trattamento dei pazienti in assistenza residenziale e semiresidenziale.

A fronte di tali forniture, la Residenza Protetta è obbligata a tenere appositi registri ed a rendicontare l'uso delle stesse, anche per i pazienti non residenti nel territorio dell'Azienda.

Art. 14 – Controlli e sanzioni.

L'Azienda attiverà un sistema di monitoraggio e controllo sul rispetto della presente convenzione.

Il riscontro di eventuali irregolarità e/o violazioni della presente convenzione da parte della Residenza Protetta, potrà comportare, a discrezione dell'Azienda, l'applicazione di una penale pecuniaria da un minimo di € 100,00= ad un massimo di € 1.000,00= per ogni infrazione rilevata. La penale potrà essere applicata solo dopo l'espletamento della procedura di contestazione di addebiti, che deve essere fatta per iscritto, prevedendo la possibilità di controdeduzioni entro 10 gg. dal ricevimento della stessa, e prevedendo eventualmente un termine congruo per la realizzazione di eventuali interventi correttivi. Qualora vi fosse reiterazione nella violazione, l'Azienda si riserva di procedere alla risoluzione del rapporto.

In ogni caso il rapporto potrà essere risolto per accertata carenza dei requisiti in base ai quali il competente Servizio della Direzione Regionale Sanità e Servizi Sociali ha rilasciato l'autorizzazione e l'accreditamento.

La Residenza Protetta si impegna, ai fini del corretto espletamento di tutti i controlli di cui al presente articolo, a consentire al personale dell'Azienda addetto al controllo l'accesso alla struttura, nonché a fornirgli tutte le informazioni ed i documenti richiesti.

Art. 15 – Durata della convenzione.

La presente convenzione ha validità dal 01/01/2018 fino al 31/12/2020, salvo cessare immediatamente qualora venga revocata l'autorizzazione all'esercizio o l'accreditamento oppure nell'ipotesi di diversa regolamentazione dei rapporti tra S.S.R. e strutture sanitarie e socio sanitarie private.

Art. 16 – Oneri fiscali e di registrazione.

Ai sensi dell'art. 24 della Legge Regionale Umbria n. 51/1995, la Residenza Protetta riconosce a suo carico tutti gli oneri e le spese per la predisposizione del presente atto e la sua eventuale registrazione.

Il regime fiscale relativo alle prestazioni previste dalla presente convenzione, sarà quello attinente alla natura giuridica della Residenza Protetta.

Art. 17 – Foro competente.

Per qualsiasi controversia viene eletto quale foro competente quello di Terni.

La presente scrittura privata è redatta in duplice originale su dieci pagine dattiloscritte, oltre che di parte della successiva, e, dopo la sua lettura, viene approvata con la sottoscrizione che segue.

La Residenza Protetta _____

L'Azienda _____

La Residenza Protetta espressamente dichiara di aver preso piena conoscenza e di accettare tutte le clausole della presente convenzione ai sensi dell'art. n. 1341 c.c. e di approvare specificatamente quelle di cui agli artt. 3 (Prestazioni della Residenza Protetta.), 10 (Protezione dei dati personali), 12 (Liquidazione competenze), 14 (Controlli e sanzioni), 16 (Oneri fiscali e di registrazione), 17 (Foro competente), ai sensi dell'art. 1342 c.c..

La Residenza Protetta _____

**CONVENZIONE PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI TRA L'AZIENDA
U.S.L. UMBRIA N.2 E LA RESIDENZA PROTETTA NUOVA VILLA MARIA
LUISA PER LA EROGAZIONE DI PRESTAZIONI DI ASSISTENZA
RESIDENZIALE AD ANZIANI E PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI**

Il giorno __, del mese di ____, nell'anno ____, presso la sede legale provvisoria dell'Azienda USL UMBRIA 2, sita in Terni, via Bramante 37,

TRA

l'Azienda USL UMBRIA 2, con sede legale come sopra precisata, Codice fiscale e partita IVA 01499590550, rappresentata dal Dr. Imolo Fiaschini nella qualità di Direttore Generale, di seguito denominata "Azienda",

E

la Struttura residenziale per anziani non autosufficienti denominata "Nuova Villa Maria Luisa s.r.l.", con sede legale in Terni - Via dei Pressio Colonnese n. 74, partita IVA 01531800553, rappresentata dal Sig. Roberto Tedeschi nella qualità di Amministratore Unico e Rappresentante Legale, di seguito denominata "Residenza Protetta",

PREMESSO CHE

- la presente convenzione è soggetta a tutte le norme vigenti per tempo, di ogni ordine e grado, in materia di autorizzazione, accreditamento e accordi contrattuali per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a carico del Servizio Sanitario Nazionale; inoltre, la presente convenzione si colloca in un contesto finanziario dell'Azienda globalmente vincolato dall'assegnazione regionale indistinta e dai parametri assistenziali previsti dalle disposizioni regionali vigenti, contesto che deve essere annualmente rideterminato per garantire il rispetto dei livelli di spesa programmati;

- con le Determinazioni Dirigenziali n.5395 del 04/07/2014, n. 10424 del 11/10/2017, n.4248 del 04/05/2017 e n.577 del 23/01/2018 adottate dal competente Servizio della Direzione Regionale Sanità e Servizi Sociali Umbria, Servizio V – Accreditamento e Valutazione di Qualità, la Residenza Protetta è stata autorizzata ed accreditata all'esercizio per n. 25 posti letto, presso la struttura ubicata in Terni - Via dei Pressio Colonnese n. 74;
- la Residenza Protetta era titolare di una convenzione con l'Azienda analoga alla presente sino alla data del 31/12/2017;
- la Residenza Protetta dichiara che ad oggi permangono i requisiti strutturali ed organizzativi previsti dalla vigente normativa e verificati in sede di procedura autorizzativa.

TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE

Art. 1 - Oggetto.

Oggetto della presente convenzione è la disciplina dei rapporti tra l'Azienda e la Residenza Protetta per l'erogazione di prestazioni di assistenza residenziale ad anziani non autosufficienti, nonché per i casi previsti in deroga dal PSR della Regione Umbria 2009/2011, che per la prima annualità di vigenza avranno un valore pari ad € 286.452,00 (oltre Iva se dovuta), corrispondenti ad un numero di giornate di assistenza pari a 6.570.

L'Azienda, in base alla programmazione sanitaria regionale, definisce il budget aziendale complessivo a favore dei residenti nel territorio di riferimento per l'assistenza residenziale anziani con periodicità annuale, stabilendo altresì, in base allo storico, quello da destinare alla Residenza Protetta.

Fermo restando il complessivo aziendale, per la Residenza Protetta, il budget potrà variare, in diminuzione o in aumento, anche in corso di anno, sulla base delle effettive esigenze di assistenza e di scelta dei residenti del territorio, valutate dall'Azienda.

Art. 2 – Accesso alla struttura.

L'accoglimento della richiesta di ingresso nella Residenza Protetta viene disposto in base alla valutazione tecnica operata dalla UVM del Distretto competente per territorio, in collaborazione col Medico curante dell'assistito.

L'accesso avviene secondo la lista di attesa redatta in base alla data di presentazione della domanda ed indipendentemente dalla allocazione dell'utente al momento della valutazione della UVM (ospedale, altra struttura residenziale o domicilio).

Diverse modalità di accesso alla struttura possono essere applicate nei casi in cui la UVM abbia riconosciuto la necessità di un inserimento urgente, secondo le procedure definite dall'Azienda e comunque secondo quanto stabilito dal Distretto territorialmente competente.

La Residenza Protetta si impegna a dare comunicazione tempestiva della data di ingresso degli utenti alla Direzione Distrettuale di riferimento, nonché quella di eventuali dimissioni con relative motivazioni.

Art. 3 – Prestazioni della Residenza Protetta.

La Residenza Protetta è tenuta ad erogare tutte le prestazioni riportate nel piano assistenziale personalizzato elaborato per ogni ospite e codificato nella cartella, relative alle seguenti attività:

- assistenza diretta alla persona;
- assistenza tutelare diurna e notturna;
- servizi alberghieri;
- assistenza sanitaria (medica, infermieristica);
- assistenza sociale;
- attività riabilitativa;
- attività occupazionali, ricreative e culturali.

Sono espressamente escluse le seguenti prestazioni:

- assistenza protesica ed integrativa (garantita seconda la normativa vigente da parte della ASL di residenza);
- assistenza farmaceutica (garantita dal SSR ai sensi della DGR 291 del 13.03.2002);
- consulenze specialistiche (garantite dal SSR seconda le regole prescrittive in vigore);
- beni sanitari extra LEA (a carico dell'utente).

La Residenza Protetta è tenuta altresì a garantire il flusso mensile di informazioni sulle condizioni cliniche degli ospiti secondo il modello previsto dalla Regione dell'Umbria (sistema Atl@nte). La Residenza Protetta è tenuta inoltre alla trasmissione dei flussi di governo (modello STS 11, STS 24, eventuali altri) nei tempi e nelle modalità dettate dall'Azienda. I dati inseriti nel modello STS 24 dovranno trovare corrispondenza con i dati inseriti in Atl@nte. Per tali incombenze, la Residenza Protetta è tenuta ad individuare un referente al quale sarà possibile indirizzare ogni comunicazione da parte dell'Azienda.

In ogni caso la Residenza Protetta si impegna ad assolvere tutti i debiti informativi richiesti dalla Azienda.

Il mancato assolvimento dei debiti informativi costituisce fattispecie sanzionabile ai sensi del successivo art.14.

Le prestazioni previste dalla presente convenzione non possono subire sospensioni o interruzioni se non preventivamente autorizzate dall'Azienda.

Art. 4 – Requisiti strutturali, organizzativi e di qualità.

In relazione agli atti della Giunta Regionale dell'Umbria che hanno istituito una regolamentazione provvisoria dei rapporti tra SSR e strutture private, la Residenza

Protetta si impegna a mantenere i requisiti strutturali, organizzativi e di qualità previsti dalla normativa vigente.

In ogni caso le parti concordano che la convenzione sarà adeguata contestualmente ai provvedimenti che saranno emanati sia a livello nazionale che regionale.

Art. 5 – *Personale.*

La Residenza Protetta si impegna ad impiegare personale sanitario e non sanitario secondo le vigenti disposizioni, in possesso delle idonee qualifiche professionali e con specifica formazione comprovata attraverso curricula ed attestati di frequenza a corsi di qualificazione specifici. Si impegna altresì a predisporre un piano annuale di aggiornamento del personale impiegato, curando di conservare la documentazione dei corsi effettuati.

Il personale che opera nella struttura per l'erogazione delle prestazioni oggetto della convenzione, deve risultare da apposito elenco, depositato presso la Direzione del Distretto Sanitario territorialmente competente, al momento della stipula della convenzione. Nell'elenco viene indicato, accanto a ciascun nominativo, il profilo professionale, la qualifica, la tipologia del rapporto contrattuale, l'orario settimanale svolto nella struttura, e deve essere corredato dal curriculum formativo e professionale (modello europeo).

Tale elenco degli operatori deve essere aggiornato con cadenza semestrale, entro il 31 gennaio ed il 31 luglio di ogni anno. In caso di assenza di variazioni, la Residenza Protetta deve comunque darne comunicazione formale.

In caso di variazione del personale, anche se in via temporanea, la Residenza Protetta si impegna a darne comunicazione entro 7 giorni alla Direzione del Distretto Sanitario, allegando la documentazione sopra precisata.

La Residenza Protetta si impegna ad applicare integralmente i contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti, in relazione alle singole categorie di personale dipendente che opera presso la struttura gestita, ed a rispettare le norme previdenziali e assicurative previste dalla legge.

Art. 6 – Esternalizzazioni di servizi.

Qualora la Residenza Protetta intenda esternalizzare uno o più servizi necessari alla realizzazione delle prestazioni previste dalla presente convenzione, dovrà formulare apposita richiesta alla Direzione del Distretto competente per territorio, dichiarando che la ditta cui si intende affidare il servizio possiede i requisiti di cui alla vigente normativa in materia di accreditamento istituzionale.

In questi casi la Residenza Protetta dovrà ottemperare agli obblighi previsti dall'art. 5 per il personale direttamente utilizzato, fornendo tutte le informazioni e la documentazione relative alla Ditta appaltatrice del servizio.

Nel caso che l'esternalizzazione riguardi i servizi alberghieri (pulizia, ristorazione, lavanderia, ecc.), fermi restando gli obblighi previsti dalla vigente normativa relativamente alla qualificazione del personale, alla previdenza, ecc., non è necessario fornire la documentazione richiesta al comma che precede.

Art. 7 - Sicurezza sul luogo di lavoro.

La Residenza Protetta è tenuta a garantire il pieno rispetto della vigente normativa in materia di prevenzione, protezione e sicurezza sul luogo di lavoro.

In particolare è tenuta:

- all'osservanza del D.Lgs. n° 81/08;

- a trasmettere al Distretto territorialmente competente, il Documento di Valutazione dei Rischi relativo all’oggetto della presente convenzione, prima della relativa stipula.

Art. 8 – Documentazione.

La Residenza Protetta si impegna a tenere aggiornata la documentazione relativa agli ospiti e all'organizzazione della vita comunitaria.

Gli strumenti essenziali della documentazione comprendono:

- scheda socio-riabilitativa individuale;
- cartella sanitaria;
- registro delle presenze degli ospiti;
- fogli di presenza del personale suddiviso per mansioni e dei turni di lavoro;
- eventuale altra documentazione richiesta dall'Azienda.

Fatta salva la legislazione vigente in materia di segreto professionale, la documentazione relativa agli ospiti dovrà essere esibita ai soggetti formalmente incaricati della vigilanza.

Art. 9 - Copertura assicurativa.

Al fine di garantire gli ospiti della residenza Protetta da ogni evento dannoso che si possa verificare nel periodo di degenza, la Residenza Protetta deve essere dotata di adeguata copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi, per l’intero periodo di validità della convenzione.

Art. 10 - Protezione dei dati personali.

La Residenza Protetta si impegna ad osservare le disposizioni previste nel D. Lgs n° 196 del 30/06/03, “Codice in materia di protezione dei dati personali”. In particolare

la Residenza Protetta è tenuta a mantenere riservati dati ed informazioni di cui possa venire a conoscenza nell'espletamento delle attività oggetto della presente convenzione, estendendo tale impegno ai propri dipendenti ed alle Ditte che dovessero assumere servizi esternalizzati come previsto dall'art.6.

Gli obblighi connessi alla riservatezza dei dati non si estinguono alla scadenza della convenzione o, comunque, al termine del rapporto di collaborazione.

Art. 11 - Tariffa.

Come previsto dalla DGR n° 184 del 16/02/2009, la tariffa è stabilita in € 87,20= per ogni giorno di degenza di ogni ospite. Per le persone che hanno avuto accesso alla Residenza Protetta secondo quanto previsto dall'art.2 della presente convenzione, l'Azienda pagherà il 50% della tariffa (€ 43,60 oltre Iva se dovuta), quale quota a carico del Servizio Sanitario Regionale come previsto dalle vigenti disposizioni di legge.

Per ogni giorno di assenza dell'utente dalla Residenza Protetta, conseguente anche ad eventuali ricoveri ospedalieri, il costo giornaliero della retta sarà ridotto del 30%.

Nel caso in cui l'Azienda sia destinataria di delega di funzioni da parte di Comuni in materia inerente l'oggetto della presente convenzione, questa pagherà anche l'eventuale quota di integrazione sociale di competenza del Comune delegante, previa acquisizione dei relativi finanziamenti.

Art. 12 - Liquidazione competenze.

La liquidazione delle competenze avverrà con atto del direttore del Distretto territorialmente competente, entro 60 gg. dal ricevimento della fattura, che potrà essere emessa con cadenza mensile.

Le fatture dovranno essere accompagnati da una distinta nella quale saranno riportati, per ogni ospite, i giorni di effettiva presenza presso la struttura nel periodo di riferimento.

La Residenza Protetta assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla normativa vigente.

Art. 13 - *Fornitura di farmaci e presidi.*

L'Azienda si impegna inoltre ad assicurare la fornitura diretta:

- di tutti i farmaci a carico del SSN, tenendo conto dei principi attivi nell'Elenco Terapeutico Ospedaliero Regionale;
- dei presidi e diagnostici destinati all'assistenza integrativa e protesica secondo le vigenti normative;
- delle soluzioni e degli antisettici
- delle miscele nutrizionali secondo quanto previsto dalle normative regionali vigenti e dalle linee guida aziendali.

La fornitura di farmaci e di presidi, come sopra indicata, è disciplinata dalla DGR 291 del 13.03.2002, che prevede che l'assistenza farmaceutica sia garantita con la distribuzione diretta da parte delle Aziende Sanitarie dei medicinali necessari al trattamento dei pazienti in assistenza residenziale e semiresidenziale.

A fronte di tali forniture, la Residenza Protetta è obbligata a tenere appositi registri ed a rendicontare l'uso delle stesse, anche per i pazienti non residenti nel territorio dell'Azienda.

Art. 14 – *Controlli e sanzioni.*

L'Azienda attiverà un sistema di monitoraggio e controllo sul rispetto della presente convenzione.

Il riscontro di eventuali irregolarità e/o violazioni della presente convenzione da parte della Residenza Protetta, potrà comportare, a discrezione dell'Azienda, l'applicazione di una penale pecuniaria da un minimo di € 100,00= ad un massimo di € 1.000,00= per ogni infrazione rilevata. La penale potrà essere applicata solo dopo l'espletamento della procedura di contestazione di addebiti, che deve essere fatta per iscritto, prevedendo la possibilità di controdeduzioni entro 10 gg. dal ricevimento della stessa, e prevedendo eventualmente un termine congruo per la realizzazione di eventuali interventi correttivi. Qualora vi fosse reiterazione nella violazione, l'Azienda si riserva di procedere alla risoluzione del rapporto.

In ogni caso il rapporto potrà essere risolto per accertata carenza dei requisiti in base ai quali il competente Servizio della Direzione Regionale Sanità e Servizi Sociali ha rilasciato l'autorizzazione e l'accreditamento.

La Residenza Protetta si impegna, ai fini del corretto espletamento di tutti i controlli di cui al presente articolo, a consentire al personale dell'Azienda addetto al controllo l'accesso alla struttura, nonché a fornirgli tutte le informazioni ed i documenti richiesti.

Art. 15 – *Durata della convenzione.*

La presente convenzione ha validità dal 01/01/2018 fino al 31/12/2020, salvo cessare immediatamente qualora venga revocata l'autorizzazione all'esercizio o l'accreditamento oppure nell'ipotesi di diversa regolamentazione dei rapporti tra S.S.R. e strutture sanitarie e socio sanitarie private.

Art. 16 – *Oneri fiscali e di registrazione.*

Ai sensi dell'art. 24 della Legge Regionale Umbria n. 51/1995, la Residenza Protetta riconosce a suo carico tutti gli oneri e le spese per la predisposizione del presente atto e la sua eventuale registrazione.

Il regime fiscale relativo alle prestazioni previste dalla presente convenzione, sarà quello attinente alla natura giuridica della Residenza Protetta.

Art. 17 – Foro competente.

Per qualsiasi controversia viene eletto quale foro competente quello di Terni.

La presente scrittura privata è redatta in duplice originale su dieci pagine dattiloscritte, oltre che di parte della successiva, e, dopo la sua lettura, viene approvata con la sottoscrizione che segue.

La Residenza Protetta _____

L'Azienda _____

La Residenza Protetta espressamente dichiara di aver preso piena conoscenza e di accettare tutte le clausole della presente convenzione ai sensi dell'art. n. 1341 c.c. e di approvare specificatamente quelle di cui agli artt. 3 (Prestazioni della Residenza Protetta.), 10 (Protezione dei dati personali), 12 (Liquidazione competenze), 14 (Controlli e sanzioni), 16 (Oneri fiscali e di registrazione), 17 (Foro competente), ai sensi dell'art. 1342 c.c..

La Residenza Protetta _____

**CONVENZIONE PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI TRA L'AZIENDA
U.S.L. UMBRIA N.2 E LA RESIDENZA PROTETTA VALLE SERENA SRL
PER LA EROGAZIONE DI PRESTAZIONI DI ASSISTENZA
RESIDENZIALE AD ANZIANI E PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI**

Il giorno __, del mese di _____, nell'anno ____, presso la sede legale provvisoria dell'Azienda USL UMBRIA 2, sita in Terni, via Bramante 37,

TRA

l'Azienda USL UMBRIA 2, con sede legale come sopra precisata, Codice fiscale e partita IVA 01499590550, rappresentata dal Dr. Imolo Fiaschini nella qualità di Direttore Generale, di seguito denominata "Azienda",

E

la Struttura residenziale per anziani non autosufficienti denominata "Valle Serena s.r.l.", con sede legale in Terni - Via Petroni, 41 , Codice fiscale e/o partita IVA 00763720554, rappresentata dal Sig. Vallerignani Franco nella qualità di Amministratore Unico e Rappresentante Legale, di seguito denominata "Residenza Protetta",

PREMESSO CHE

- la presente convenzione è soggetta a tutte le norme vigenti per tempo, di ogni ordine e grado, in materia di autorizzazione, accreditamento e accordi contrattuali per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a carico del Servizio Sanitario Nazionale; inoltre, la presente convenzione si colloca in un contesto finanziario dell'Azienda globalmente vincolato dall'assegnazione regionale indistinta e dai parametri assistenziali previsti dalle disposizioni regionali vigenti, contesto che deve essere annualmente rideterminato per garantire il rispetto dei livelli di spesa programmati;

- con la Determinazione Dirigenziale n. 12385 del 27/12/2002, adottata dal competente Servizio della Direzione Regionale Sanità e Servizi Sociali Umbria, Servizio V – Accreditamento e Valutazione di Qualità, la Residenza Protetta è stata autorizzata all'esercizio per n. 20 posti letto, presso la struttura ubicata in Terni - Via Piermatti, 8 e in data 18/09/2017 è stata presentata domanda di rinnovo dell'accREDITAMENTO istituzionale, scaduto il 13/11/2017 alla Regione dell'Umbria e, a tutt'oggi, non è ancora intervenuto il provvedimento richiesto;
- la Residenza Protetta era titolare di una convenzione con l'Azienda analoga alla presente sino alla data del 31/12/2017;
- la Residenza Protetta dichiara che ad oggi permangono i requisiti strutturali ed organizzativi previsti dalla vigente normativa e verificati in sede di procedura autorizzativa.

TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE

Art. 1 - Oggetto.

Oggetto della presente convenzione è la disciplina dei rapporti tra l'Azienda e la Residenza Protetta per l'erogazione di prestazioni di assistenza residenziale ad anziani non autosufficienti, nonché per i casi previsti in deroga dal PSR della Regione Umbria 2009/2011, che per la prima annualità di vigenza avranno un valore pari ad € 238.710,00 (oltre Iva se dovuta), corrispondenti ad un numero di giornate di assistenza pari a 5.475=.

L'Azienda, in base alla programmazione sanitaria regionale, definisce il budget aziendale complessivo a favore dei residenti nel territorio di riferimento per l'assistenza residenziale anziani con periodicità annuale, stabilendo altresì, in base allo storico, quello da destinare alla Residenza Protetta.

Fermo restando il complessivo aziendale, per la Residenza Protetta, il budget potrà variare, in diminuzione o in aumento, anche in corso di anno, sulla base delle effettive esigenze di assistenza e di scelta dei residenti del territorio, valutate dall'Azienda.

Art. 2 – Accesso alla struttura.

L'accoglimento della richiesta di ingresso nella Residenza Protetta viene disposto in base alla valutazione tecnica operata dalla UVM del Distretto competente per territorio, in collaborazione col Medico curante dell'assistito.

L'accesso avviene secondo la lista di attesa redatta in base alla data di presentazione della domanda ed indipendentemente dalla allocazione dell'utente al momento della valutazione della UVM (ospedale, altra struttura residenziale o domicilio).

Diverse modalità di accesso alla struttura possono essere applicate nei casi in cui la UVM abbia riconosciuto la necessità di un inserimento urgente, secondo le procedure definite dall'Azienda e comunque secondo quanto stabilito dal Distretto territorialmente competente.

La Residenza Protetta si impegna a dare comunicazione tempestiva della data di ingresso degli utenti alla Direzione Distrettuale di riferimento, nonché quella di eventuali dimissioni con relative motivazioni.

Art. 3 – Prestazioni della Residenza Protetta.

La Residenza Protetta è tenuta ad erogare tutte le prestazioni riportate nel piano assistenziale personalizzato elaborato per ogni ospite e codificato nella cartella, relative alle seguenti attività:

- assistenza diretta alla persona;
- assistenza tutelare diurna e notturna;
- servizi alberghieri;

- assistenza sanitaria (medica, infermieristica);
- assistenza sociale;
- attività riabilitativa;
- attività occupazionali, ricreative e culturali.

Sono espressamente escluse le seguenti prestazioni:

- assistenza protesica ed integrativa (garantita seconda la normativa vigente da parte della ASL di residenza);
- assistenza farmaceutica (garantita dal SSR ai sensi della DGR 291 del 13.03.2002);
- consulenze specialistiche (garantite dal SSR seconda le regole prescrittive in vigore);
- beni sanitari extra LEA (a carico dell'utente).

La Residenza Protetta è tenuta altresì a garantire il flusso mensile di informazioni sulle condizioni cliniche degli ospiti secondo il modello previsto dalla Regione dell'Umbria (sistema Atl@nte). La Residenza Protetta è tenuta inoltre alla trasmissione dei flussi di governo (modello STS 11, STS 24, eventuali altri) nei tempi e nelle modalità dettate dall'Azienda. I dati inseriti nel modello STS 24 dovranno trovare corrispondenza con i dati inseriti in Atl@nte. Per tali incombenze, la Residenza Protetta è tenuta ad individuare un referente al quale sarà possibile indirizzare ogni comunicazione da parte dell'Azienda.

In ogni caso la Residenza Protetta si impegna ad assolvere tutti i debiti informativi richiesti dalla Azienda.

Il mancato assolvimento dei debiti informativi costituisce fattispecie sanzionabile ai sensi del successivo art.14.

Le prestazioni previste dalla presente convenzione non possono subire sospensioni o interruzioni se non preventivamente autorizzate dall'Azienda.

Art. 4 – *Requisiti strutturali, organizzativi e di qualità.*

In relazione agli atti della Giunta Regionale dell'Umbria che hanno istituito una regolamentazione provvisoria dei rapporti tra SSR e strutture private, la Residenza Protetta si impegna a mantenere i requisiti strutturali, organizzativi e di qualità previsti dalla normativa vigente.

In ogni caso le parti concordano che la convenzione sarà adeguata contestualmente ai provvedimenti che saranno emanati sia a livello nazionale che regionale.

Art. 5 – *Personale.*

La Residenza Protetta si impegna ad impiegare personale sanitario e non sanitario secondo le vigenti disposizioni, in possesso delle idonee qualifiche professionali e con specifica formazione comprovata attraverso curricula ed attestati di frequenza a corsi di qualificazione specifici. Si impegna altresì a predisporre un piano annuale di aggiornamento del personale impiegato, curando di conservare la documentazione dei corsi effettuati.

Il personale che opera nella struttura per l'erogazione delle prestazioni oggetto della convenzione, deve risultare da apposito elenco, depositato presso la Direzione del Distretto Sanitario territorialmente competente, al momento della stipula della convenzione. Nell'elenco viene indicato, accanto a ciascun nominativo, il profilo professionale, la qualifica, la tipologia del rapporto contrattuale, l'orario settimanale svolto nella struttura, e deve essere corredato dal curriculum formativo e professionale (modello europeo).

Tale elenco degli operatori deve essere aggiornato con cadenza semestrale, entro il 31 gennaio ed il 31 luglio di ogni anno. In caso di assenza di variazioni, la Residenza Protetta deve comunque darne comunicazione formale.

In caso di variazione del personale, anche se in via temporanea, la Residenza Protetta si impegna a darne comunicazione entro 7 giorni alla Direzione del Distretto Sanitario, allegando la documentazione sopra precisata.

La Residenza Protetta si impegna ad applicare integralmente i contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti, in relazione alle singole categorie di personale dipendente che opera presso la struttura gestita, ed a rispettare le norme previdenziali e assicurative previste dalla legge.

Art. 6 – Esternalizzazioni di servizi.

Qualora la Residenza Protetta intenda esternalizzare uno o più servizi necessari alla realizzazione delle prestazioni previste dalla presente convenzione, dovrà formulare apposita richiesta alla Direzione del Distretto competente per territorio, dichiarando che la ditta cui si intende affidare il servizio possiede i requisiti di cui alla vigente normativa in materia di accreditamento istituzionale.

In questi casi la Residenza Protetta dovrà ottemperare agli obblighi previsti dall'art. 5 per il personale direttamente utilizzato, fornendo tutte le informazioni e la documentazione relative alla Ditta appaltatrice del servizio.

Nel caso che l'esternalizzazione riguardi i servizi alberghieri (pulizia, ristorazione, lavanderia, ecc.), fermi restando gli obblighi previsti dalla vigente normativa relativamente alla qualificazione del personale, alla previdenza, ecc., non è necessario fornire la documentazione richiesta al comma che precede.

Art. 7 - Sicurezza sul luogo di lavoro.

La Residenza Protetta è tenuta a garantire il pieno rispetto della vigente normativa in materia di prevenzione, protezione e sicurezza sul luogo di lavoro.

In particolare è tenuta:

- all'osservanza del D.Lgs. n° 81/08;
- a trasmettere al Distretto territorialmente competente, il Documento di Valutazione dei Rischi relativo all'oggetto della presente convenzione, prima della relativa stipula.

Art. 8 – Documentazione.

La Residenza Protetta si impegna a tenere aggiornata la documentazione relativa agli ospiti e all'organizzazione della vita comunitaria.

Gli strumenti essenziali della documentazione comprendono:

- scheda socio-riabilitativa individuale;
- cartella sanitaria;
- registro delle presenze degli ospiti;
- fogli di presenza del personale suddiviso per mansioni e dei turni di lavoro;
- eventuale altra documentazione richiesta dall'Azienda.

Fatta salva la legislazione vigente in materia di segreto professionale, la documentazione relativa agli ospiti dovrà essere esibita ai soggetti formalmente incaricati della vigilanza.

Art. 9 - Copertura assicurativa.

Al fine di garantire gli ospiti della residenza Protetta da ogni evento dannoso che si possa verificare nel periodo di degenza, la Residenza Protetta deve essere dotata di

adeguata copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi, per l'intero periodo di validità della convenzione.

Art. 10 - *Protezione dei dati personali.*

La Residenza Protetta si impegna ad osservare le disposizioni previste nel D. Lgs n° 196 del 30/06/03, "Codice in materia di protezione dei dati personali". In particolare la Residenza Protetta è tenuta a mantenere riservati dati ed informazioni di cui possa venire a conoscenza nell'espletamento delle attività oggetto della presente convenzione, estendendo tale impegno ai propri dipendenti ed alle Ditte che dovessero assumere servizi esternalizzati come previsto dall'art.6.

Gli obblighi connessi alla riservatezza dei dati non si estinguono alla scadenza della convenzione o, comunque, al termine del rapporto di collaborazione.

Art. 11 - *Tariffa.*

Come previsto dalla DGR n° 184 del 16/02/2009, la tariffa è stabilita in € 87,20= per ogni giorno di degenza di ogni ospite. Per le persone che hanno avuto accesso alla Residenza Protetta secondo quanto previsto dall'art.2 della presente convenzione, l'Azienda pagherà il 50% della tariffa (€ 43,60 oltre Iva se dovuta), quale quota a carico del Servizio Sanitario Regionale come previsto dalle vigenti disposizioni di legge.

Per ogni giorno di assenza dell'utente dalla Residenza Protetta, conseguente anche ad eventuali ricoveri ospedalieri, il costo giornaliero della retta sarà ridotto del 30%.

Nel caso in cui l'Azienda sia destinataria di delega di funzioni da parte di Comuni in materia inerente l'oggetto della presente convenzione, questa pagherà anche l'eventuale quota di integrazione sociale di competenza del Comune delegante, previa acquisizione dei relativi finanziamenti.

Art. 12 - Liquidazione competenze.

La liquidazione delle competenze avverrà con atto del direttore del Distretto territorialmente competente, entro 60 gg. dal ricevimento della fattura, che potrà essere emessa con cadenza mensile.

Le fatture dovranno essere accompagnati da una distinta nella quale saranno riportati, per ogni ospite, i giorni di effettiva presenza presso la struttura nel periodo di riferimento.

La Residenza Protetta assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla normativa vigente.

Art. 13 - Fornitura di farmaci e presidi.

L'Azienda si impegna inoltre ad assicurare la fornitura diretta:

- di tutti i farmaci a carico del SSN, tenendo conto dei principi attivi nell'Elenco Terapeutico Ospedaliero Regionale;
- dei presidi e diagnostici destinati all'assistenza integrativa e protesica secondo le vigenti normative;
- delle soluzioni e degli antisettici
- delle miscele nutrizionali secondo quanto previsto dalle normative regionali vigenti e dalle linee guida aziendali.

La fornitura di farmaci e di presidi, come sopra indicata, è disciplinata dalla DGR 291 del 13.03.2002, che prevede che l'assistenza farmaceutica sia garantita con la distribuzione diretta da parte delle Aziende Sanitarie dei medicinali necessari al trattamento dei pazienti in assistenza residenziale e semiresidenziale.

A fronte di tali forniture, la Residenza Protetta è obbligata a tenere appositi registri ed a rendicontare l'uso delle stesse, anche per i pazienti non residenti nel territorio dell'Azienda.

Art. 14 – Controlli e sanzioni.

L'Azienda attiverà un sistema di monitoraggio e controllo sul rispetto della presente convenzione.

Il riscontro di eventuali irregolarità e/o violazioni della presente convenzione da parte della Residenza Protetta, potrà comportare, a discrezione dell'Azienda, l'applicazione di una penale pecuniaria da un minimo di € 100,00= ad un massimo di € 1.000,00= per ogni infrazione rilevata. La penale potrà essere applicata solo dopo l'espletamento della procedura di contestazione di addebiti, che deve essere fatta per iscritto, prevedendo la possibilità di controdeduzioni entro 10 gg. dal ricevimento della stessa, e prevedendo eventualmente un termine congruo per la realizzazione di eventuali interventi correttivi. Qualora vi fosse reiterazione nella violazione, l'Azienda si riserva di procedere alla risoluzione del rapporto.

In ogni caso il rapporto potrà essere risolto per accertata carenza dei requisiti in base ai quali il competente Servizio della Direzione Regionale Sanità e Servizi Sociali ha rilasciato l'autorizzazione e l'accreditamento.

La Residenza Protetta si impegna, ai fini del corretto espletamento di tutti i controlli di cui al presente articolo, a consentire al personale dell'Azienda addetto al controllo l'accesso alla struttura, nonché a fornirgli tutte le informazioni ed i documenti richiesti.

Art. 15 – Durata della convenzione.

La presente convenzione ha validità dal 01/01/2018 fino al 31/12/2020, salvo cessare immediatamente qualora venga revocata l'autorizzazione all'esercizio o l'accreditamento oppure nell'ipotesi di diversa regolamentazione dei rapporti tra S.S.R. e strutture sanitarie e socio sanitarie private.

Inoltre, la presente convenzione avrà termine qualora non intervenga la formalizzazione del provvedimento regionale di accreditamento del gestore della struttura, entro la data del 30/09/2018.

Art. 16 – Oneri fiscali e di registrazione.

Ai sensi dell'art. 24 della Legge Regionale Umbria n. 51/1995, la Residenza Protetta riconosce a suo carico tutti gli oneri e le spese per la predisposizione del presente atto e la sua eventuale registrazione.

Il regime fiscale relativo alle prestazioni previste dalla presente convenzione, sarà quello attinente alla natura giuridica della Residenza Protetta.

Art. 17 – Foro competente.

Per qualsiasi controversia viene eletto quale foro competente quello di Terni.

La presente scrittura privata è redatta in duplice originale su dieci pagine dattiloscritte, oltre che di parte della successiva, e, dopo la sua lettura, viene approvata con la sottoscrizione che segue.

La Residenza Protetta _____

L'Azienda _____

La Residenza Protetta espressamente dichiara di aver preso piena conoscenza e di accettare tutte le clausole della presente convenzione ai sensi dell'art. n. 1341 c.c. e di approvare specificatamente quelle di cui agli artt. 3 (Prestazioni della Residenza Protetta.), 10 (Protezione dei dati personali), 12 (Liquidazione competenze), 14 (Controlli e sanzioni), 16 (Oneri fiscali e di registrazione), 17 (Foro competente), ai sensi dell'art. 1342 c.c..

La Residenza Protetta _____